



EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

Unit 04 - Veterinary Control Programmes

SANCO/12929/2010

*Programmes for the eradication, control and monitoring of certain
animal diseases and zoonoses*

Eradication programme of African Swine Fever

Approved* for 2011 by Commission Decision 2010/712/EU

Italy

* in accordance with Council Decision 2009/470/EC



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana - anno 2011



APRILE 2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

1. Identificazione del programma

2. Dati storici relativi all'evoluzione della Peste Suina Africana

- 2.1. Peste Suina Africana: evoluzione epidemiologica della malattia in Sardegna
- 2.2. Popolazione soggetta al programma

3. Descrizione del programma presentato

4. Misure contemplate dal programma presentato

- 4.1. Riepilogo delle misure contemplate dal programma
- 4.2. Organizzazione, supervisione e ruolo di tutte le parti coinvolte nel programma
- 4.3. Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma
- 4.4. Descrizione delle misure contemplate dal programma
 - 4.4.1. Notifica della malattia
 - 4.4.2. Animali e popolazione animale destinatari del programma
 - 4.4.3. Identificazione degli animali e registrazione delle aziende
 - 4.4.4. Qualificazione degli animali e dei raggruppamenti di animali
 - 4.4.5. Norme relative ai movimenti degli animali
 - 4.4.6. Prove utilizzate e metodi di campionamento
 - 4.4.7. Vaccini utilizzati e metodi di vaccinazione
 - 4.4.8. Informazioni e valutazione della gestione e dell'infrastruttura presso le aziende interessate relativamente alle misure di biosicurezza
 - 4.4.9. Misure in caso di risultato positivo
 - 4.4.10. Programma di indennizzo dei proprietari di animali macellati o abbattuti
 - 4.4.11. Controllo relativo all'attuazione del programma ed alla notifica
 - 4.4.12. Altre attività di controllo sanitarie.

5. Benefici del programma

6. Dati relativi all'evoluzione epidemiologica nel corso degli ultimi cinque anni

- 6.1. Evoluzione della malattia
 - 6.1.1. Dati relativi ai raggruppamenti di animali
 - 6.1.2. Dati relativi agli animali
- 6.2. Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio
 - 6.2.1. Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio PSA
 - 6.2.2. Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio PSC
- 6.3. Dati relativi all'infezione
- 6.4. Dati relativi allo status dei raggruppamenti di animali alla fine di ogni anno
- 6.5. Dati relativi ai programmi di vaccinazione o terapeutici
- 6.6. Dati sulla fauna selvatica
 - 6.6.1. Stima della popolazione selvatica
 - 6.6.2. Controllo della fauna selvatica (una tabella per anno e per malattia/specie)
 - 6.6.3. Dati relativi alla vaccinazione o al trattamento terapeutico della fauna selvatica

7. Obiettivi

- 7.1. Obiettivi dei test
 - 7.1.1. Obiettivi dei test diagnostici
 - 7.1.2. Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali e sugli animali
 - 7.1.2.1. Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali
 - 7.1.2.2. Obiettivi dei test realizzati sugli animali
- 7.2. Obiettivi della qualificazione dei raggruppamenti di animali e degli animali
- 7.3. Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico
 - 7.3.1. Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico
 - 7.3.2. Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico per la fauna selvatica

8. Analisi dettagliata dei costi del programma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

1. IDENTIFICAZIONE DEL PROGRAMMA

Stato Membro: Italia

Malattia: Peste Suina Africana

Anno di attuazione: 2011

Riferimento del presente documento: Dr.ssa Donatella Campus

Direttore del Servizio Prevenzione – Assessorato dell'Igiene e Sanità –
Direzione generale della Sanità
v. Roma 231 Cagliari
tel 0706066822 – fax 0706066817
san_prev@regione.sardegna.it

Data di invio alla Commissione: 30 aprile 2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

2. DATI STORICI RELATIVI ALL'EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLA MALATTIA

La situazione epidemiologica della Peste Suina Africana nell'ultimo quinquennio può essere analizzata secondo le seguenti direttrici:

- l'andamento dei focolai nel tempo
- la dislocazione degli stessi nello spazio (territori interessati).
- la rappresentazione dei fenomeni tenendo conto delle correlazioni tra le popolazioni di suini domestiche e quelle selvatiche.

Dati complessivi riassuntivi e andamento nel tempo e nello spazio

Come si può notare nella tabella (1) sotto descritta nel periodo considerato (2005-2009) la peste suina africana si è manifestata in modo decisamente epidemico nell'anno 2005, per tornare a livelli di *ipo-endemia* negli anni 2007-2008, con un intero anno di silenzio epidemiologico nel 2006.


Tabella 1 - La popolazione di riferimento e i focolai registrati nel periodo

Asl	Focolai registrati (tra selvatico vengono indicati i focolai incidenti)					Allevamenti presenti					Prevalenza				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
1	17 (3)	0	1 (1)	5	0	5233	5233	3950	3497	3400	0,37	0,00	0,03	0,14	0,00
2	4	0	12	7 (1)	0	1489	1489	2015	1854	1778	0,94	0,00	0,60	0,11	0,00
3	15 (2)	0	8	0	3	4130	4130	2857	2432	2314	0,36	0,00	0,27	0,04	0,26
4	0	0	1 (1)	0	3	1078	1078	1986	1288	1057	0,50	0,00	0,05	0,00	0,00
5	153	0	1 (1)	0	9	2647	2647	3242	3326	3335	5,78	0,00	0,09	0,00	0,00
6	0	0	0	0	0	1070	1070	876	853	867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0	0	0	1 (1)	0	809	809	425	695	671	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
8	0	0	0	0	0	1288	1288	3004	3179	3059	0,00	0,00	0,30	0,03	0,00
Tot	199	0	22	8	3	17744	17744	18459	17116	16481	1,12	0,00	0,20	0,06	0,04

(*) numero focolai riscontrati nel selvatico

Situazione epidemiologica nella popolazioni domestiche

Come si può osservare nel grafico a lato, la situazione epidemiologica della peste suina africana in Sardegna sta attraversando una fase di ipoendemia, già osservata peraltro in altri periodi, dell'ultimo decennio. Il numero di focolai registrati ad esclusione dei due picchi epidemici sono infatti al di sotto dello 0,5 %, e sono rappresentati da epifenomeni che sono insorti spesso in zone non ad alto rischio, segno che non esiste in Sardegna un territorio all'interno del quale non possano all'improvviso comparire focolai "spot".







REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Questo è ancora più evidente se osserviamo la localizzazione territoriale dei focolai osservati negli ultimi 10 anni. Possiamo notare, a parte la grande ondata epidemica 2004-2005 che fa storia a se, che accanto al grosso dei focolai riscontrati in zona ad alto rischio, vi sono appunto episodi "spot" praticamente in tutte le province. E' importante notare che questi episodi non hanno determinato un radicamento della malattia nel territorio di 6 province su 8, mancando in gran parte le condizioni favorevoli al persistere di fattori di rischio noti (pascolo brado illegale e incontrollato su tutti). La mancanza di endemizzazione è registrata anche dalla sorveglianza epidemiologica effettuata sulle popolazioni selvatiche, in occasione delle campagne venatorie. I cinghiali analizzati non hanno mostrato infatti positività virologiche. I casi registrati nel selvatico negli areali di Arzachena, Nuxis e Laconi, si sono risolti nel giro di due anni, senza riscontrare negli stessi areali ulteriori positività virologiche, né positività sierologiche in animali nati in epoche successive al riscontro degli stessi focolai.



Nel corso dei primi mesi del 2010 sono stati registrati nuovi casi che per il momento hanno le caratteristiche di casi isolati, tutti nella provincia di Cagliari. I territori interessati sono comunque in continuità territoriale con le province di Ogliastra e Nuoro, ed è verosimile intravedere, anche in questi episodi, forti correlazioni epidemiologiche con questi territori. La tipologia degli allevamenti interessati nel 2010 sono tutti di tipo non accreditato, a conduzione familiare, con un numero di soggetti allevati < 20 per allevamento, tranne in un unico caso, che è comunque non di tipo intensivo.



Questa tipologia, come più volte affermato nelle relazioni allegare ai Piani precedenti, rappresenta quella più a rischio, poiché non è così grande da essere finalizzata alla commercializzazione costante, né così piccola da poter essere considerata esclusivamente ad uso familiare. Come verrà descritto meglio dopo, le strategie di controllo sanitario di queste tipologie di allevamento avranno come obiettivo la realizzazione di un circuito commerciale "tipico" con tracciabilità della filiera, intraregionale, dei prodotti, in modo da tenerla separata dalla filiera commerciale la quale invece è finalizzata alla produzione di prodotti adatti anche alla distribuzione extraregione. Come verrà descritto meglio in seguito, infatti, la peste suina africana, dalla data di insorgenza (1978) fino ad oggi, ha mostrato essere una patologia fortemente correlata alla modalità di allevamento, piuttosto che al contesto dove l'allevamento stesso si realizza. Non si sono mai osservati infatti focolai nelle aziende che hanno come fine ultimo la commercializzazione dei prodotti all'interno della filiera dei mattatoi. Non si sono mai osservate inoltre positività sierologiche nei capi macellati nei pubblici macelli, segno questo che conferma l'assenza di rischio di trasferimento del virus della psa attraverso le carni prodotte e destinate al consumo non solo extra-regionale, ma addirittura intra-regionale.

Vedremo poi meglio estrinsecati questi concetti, che sono alla base delle mutate strategie di controllo della PSA in Sardegna che vedranno nottamento distinte le filiere produttive che saranno trattate in modo differenziato, avendo come fine ultimo, per il momento, la gestione di un rischio che rimane differente in funzione della tipologia di allevamento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Situazione epidemiologica nelle popolazioni suine selvatiche


Campagna venatoria cinghiali 2008-2009

La campagna venatoria 2008-2009 ha consentito il campionamento di 3.916 soggetti, con un riscontro di 23 soggetti sieropositivi (prevalenza 0,59%, intervallo fiduciale compreso tra 0,38% e 0,9%), mentre non si sono riscontrati soggetti positivi virologicamente. Il campionamento è da ritenersi soddisfacente in particolare per le zone a rischio di Nuxis e di Bultei.

Campionamento dei cinghiali nei 32 areali della Sardegna



Aree con positività sierologiche alla PSA – stagione venatoria 2008-2009






REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Campagna venatoria cinghiali 2009-2010

Anche nel corso dell'annata venatoria 2009-2010, in applicazione della normativa comunitaria sono state portate avanti le azioni di sorveglianza epidemiologica previste nei casi di riscontro di infezione nelle popolazioni selvatiche. Prima della stagione venatoria, che è iniziata il 1 novembre 2009 ed è terminata il 31 gennaio 2010, erano istituite nel territorio regionale 6 zone infette, descritte nella mappa seguente:



Nella presente mappa sono evidenziali in verde i 32 macro areali nei quali viene effettuata la sorveglianza epidemiologica nelle popolazioni suine selvatiche. In rosso sono evidenziate le zone infette del selvatico.

Le zone infette di Bultei (SS) e di Senis (OR), erano state nel frattempo revocate. Nei 32 macroareali di cui sopra l'attività di sorveglianza epidemiologica nel corso della campagna venatoria 2009-2010 è stata la seguente:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Areale n°	Denominazione	Sieri controllati	Sieri +	Organi controllati	Organi virus +
1	Olbia – Golfo Aranci	123		86	0
2	Padru – Budoni	94		2	0
3	Santa Teresa – Palau	342		227	0
4	Fonni – Gavoi	89	3	63	0
5	Bitti – Onani	70		62	0
6	Irgoli – Onifai	37		0	0
7	Orune – Oliena	1		2	0
8	Baunei – Urzulei	141	3	137	0
9	Orgosolo – Dorgali	39		41	0
10	Sinnai – Burceri	57		9	0
11	Lanusei – Arzana	83	6	67	0
12	Esterzili – Seui	25		24	0
13	Laceni – Seulo	35		21	0
14	Villasalto – Armungia	73		5	0
15	Oschiri – Berchidda	75		25	0
16	Tempio – Perfugas	130		202	0
17	Butei – Pattada	284		14	0
18	Aglientu – Luogosanto	80		126	0
19	Ales – Mogoro	69		58	0
20	Orotelli – Oniferi	28		79	0
21	Neoneli – Olzai	34		25	0
22	Meana Sardo – Desulo	155	1	138	2
23	Gesturi – Nureci	11		8	0
24	Arbus – Fluminimaggiore	220		219	0
25	Narcao – Villamassargia	22		16	0
26	Santadi – Teulada	138		147	0
27	Sassari – Alghero	151		80	0
28	Osilo – Nulvi	4		2	0
29	Chiaromonte – Ploaghe	13		0	0
30	Bosa – Villanova Monteleone	78		44	0
31	Cuglieri – Santu Lussurgiu	142		132	0
32	Perdasdefogu – Ulassai	0		0	0
Tot		2835	13	2059	2





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Dettaglio delle sieropositività

Areale n°	Denominazione	Sieri controllati	Sieri +	Organi controllati	Organi virus +
4	<i>Fonni – Gavai</i>	89	3	63	0

Dei tre soggetti sieropositivi riscontrati in questo areale, 2 erano adulti > 30 mesi, 1 di età compresa tra 6 e 18 mesi, tutti e tre nel territorio del comune di Fonni

Areale n°	Denominazione	Sieri controllati	Sieri +	Organi controllati	Organi virus +
8	<i>Baunei – Urzulei</i>	141	3	137	0

Tutti e tre i soggetti positivi erano adulti > 30 mesi, 2 catturati nel comune di Baunei, 1 nel comune di Urzulei

Areale n°	Denominazione	Sieri controllati	Sieri +	Organi controllati	Organi virus +
11	<i>Lanusei – Arzana</i>	83	6	67	0

La distribuzione delle età dei sei soggetti sieropositivi riscontrati in questo areale è stata la seguente 3 soggetti > 30 mesi, 1 tra 18 e 30 mesi, uno età non indicata. Arzana, Gairo e Villagrande Strisaili sono i comuni nei quali sono stati catturati i soggetti sieropositivi.

Areale n°	Denominazione	Sieri controllati	Sieri +	Organi controllati	Organi virus +
22	<i>Meana Sardo – Desulo</i>	155	1	138	2

Il soggetto sieropositivo era un adulto di età > 30 mesi, catturato nel territorio del comune di Desulo. Sono nel comune di Desulo anche i 2 cinghiali virus positivi, all'interno della zona infetta denominata "Aritzo", che pertanto continua a mostrare segni di presenza costante di virus, anche nelle popolazioni selvatiche.

Tutti i comuni nei quali si sono riscontrate sieropositività nel cinghiale, tranne Gairo, sono considerati all'interno della zona ad alto rischio per peste suina africana. Inoltre sono compresi in zone infette del selvatico già individuate negli anni precedenti, come viene descritto nel dettaglio nella mappa seguente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Classificazione oggettiva del rischio

Al fine di poter trovare elementi oggettivi di valutazione del rischio è stato ipotizzato il seguente sistema di classificazione basato su:

1. osservazione di focolai nelle popolazioni domestiche e/o selvatiche nei seguenti periodi:
 - a. nel periodo 2004-2005
 - b. nel periodo 2005-2007
 - c. nel periodo 2008-2009
2. eventuale presenza di sieropositività nelle popolazioni selvatiche
 - a. nei cinghiali giovani
 - b. nei cinghiali adulti

L'insieme delle variabili di classificazione consente di "mappare" il territorio della Sardegna e di poter verificare, a posteriori, se questa classificazione permette di poter in qualche modo prevedere gli eventi e di poter predisporre quindi adeguate misure di controllo e/o salvaguardia.

N.B.: l'inclusione formale dei territori comunali della Sardegna all'interno dell'area ad alto rischio tiene conto anche di altre variabili, meno oggettivabili a priori, ma che possono incidere in modo sensibile nella qualificazione del territorio rispetto al rischio; tali fattori sono essenzialmente:

- o stato di attuazione e gestione dell'anagrafe suina
- o segnalazione di eventuali suini tenuti allo stato brado incontrollato
- o presenza-assenza di regolamentazione del pascolo in terreni comunali
- o oggettivazione delle attività di sorveglianza svolte in applicazione del Piano.

Un altro aspetto basilare per comprendere la natura e gli scopi dell'area ad alto rischio è il seguente: la definizione di zone a rischio non esclude la possibilità di insorgenza di focolai in tutto il territorio regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Riepilogo sorveglianza nelle popolazioni selvatiche dal 2000 al 2009

Stagione venatoria	Campioni esaminati	Campioni positivi sierologicamente	Prevalenza 95% (ci)	Virus +vi
2000-2001	351	27	7,48 (5,08-10,82)	0
2001-2002	880	62	7,04 (5,48-8,99)	0
2002-2003	230	34	14,78 (10,59-20,19)	0
2003-2004	620	19	3,06 (1,91-4,18)	1
2004-2005	349	22	6,30 (4,08-9,53)	0
2005-2006	4.194	91	2,17 (1,76-2,67)	0
2006-2007	3.648	93	2,55 (2,07-3,13)	2
2007-2008	3.164	115	3,63 (3,02-4,36)	22
2008-2009	3.916	23	0,59 (0,38-0,90)	0
2009-2010	2.835	13	0,46 (0,26-0,81)	2

Durante le campagne venatorie dal 2004 al 2009, in particolare a partire da quella 2005-2006, sono stati riscontrati soggetti virus positivi, che hanno determinato la definizione di sei distinte zone infette (di cui una comprendente due areali), come previsto dagli artt. 15 e 16 della Direttiva 2002/60/CE.

Nelle campagne successive sono state applicate le disposizioni contenute nella Decisione della Commissione (2003/422/CE) del 25 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica suddividendo il territorio regionale in 32 areali, all'interno dei quali dovevano essere effettuati i campionamenti utili a valutare lo stato sanitario delle popolazioni selvatiche (almeno 59 campioni di siero nelle aree a basso rischio e 96 in quelle ad alto rischio, oltre ad un campione di milza).





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana - anno 2011

Delimitazione (in verde) delle zone infette verificatesi storicamente nel selvatico dal 2004 ad oggi.

Suddivisione dei 32 areali nei quali si articola la sorveglianza epidemiologica nel cinghiale.

Il Sistema Informativo a supporto delle decisioni

A seguito dell'epidemia 2004 è stato messo a punto un Sistema Informativo che supporta gli enti coinvolti, a partire dai Servizi Veterinari delle ASL, il Servizio Prevenzione dell'Assessorato regionale della Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, il Centro di referenza Nazionale delle Pesti suine, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, le Forze dell'Ordine e le Associazioni di Categoria.

Nel tempo il Sistema ha subito delle revisioni per rispondere alle mutate esigenze di tipo normativo-informativo.

Descrizione sintetica del sistema informativo

La peste suina africana, in Sardegna dopo un periodo di cinque anni di relativa calma epidemica, ha subito nel corso del 2004 la più intensa ed estesa ondata epidemica degli ultimi dieci anni. La realizzazione di un Sistema Informativo ha consentito il monitoraggio costante della situazione epidemiologica e la realizzazione di una serie di indicatori utili al governo-controllo dell'emergenza.

L'Unità di Crisi Regionale, attraverso dati aggiornati in tempo reale ha potuto dare corso in modo compiuto ai compiti ad essa demandati dalle normative vigenti.

Il sistema è stato realizzato con strumenti informatici di facile utilizzo e integrato da un Sistema Gis (Mapinfo ®) al fine di realizzare una reportistica corredata da mappe tematiche.

Il sistema utilizza come fonte principale i dati contenuti nei documenti ufficiali assemblati in diagrammi di flusso che, una volta validati, generano informazioni immediatamente fruibili.

La realizzazione del Sistema Informativo all'interno dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale ha reso possibile l'incrocio di dati di varia provenienza consentendo un'adeguata analisi di congruità e l'allineamento degli stessi.

Il sistema genera mappe nelle quali sono definiti con precisione:

- gli allevamenti sede di focolaio, identificati da un punto
- I buffer per ogni focolaio della Zona di Protezione e della Zona di Sorveglianza, rispettivamente di 3 km e di 10 km;
- I Comuni compresi nei territori soggetti a restrizione

E' possibile inoltre, definire con precisione altre strutture interessate dall'epidemia, quali gli impianti di macellazione o rimodulare le zone di restrizione in funzione delle peculiarità del territorio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011


Valutazioni sintetiche anno 2009

Nel 2009 si sono verificati n. 3 focolai, di cui:

- n. 1 focolaio nel domestico, a causa di due suini trovati morti nel territorio del comune di Orune;
- n. 1 focolaio in 1 allevamento nel Comune di Bitti (Provincia di Nuoro)
- n. 1 focolaio in 1 allevamento nel Comune di Oniferi (Provincia di Nuoro)
- Inoltre nella zona infetta nel selvatico denominata "Aritzo", durante la campagna venatoria 2009/2010 sono state riscontrate n. 2 positività virologiche nel selvatico, rilevate nel territorio del comune di Desulo, già compreso nella zona infetta del selvatico denominata "Aritzo"

L'indagine epidemiologica di tali focolai non ha portato ad un inequivocabile accertamento delle fonti di infezione nei rispettivi allevamenti.

Focolai PSA 2009: nella mappa a sinistra il numero di focolai riscontrati per ogni ASL; a destra la localizzazione degli stessi nei comuni.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Sorveglianza sierologica nei suini domestici

I dati numerici sintetici su scala regionale sono riportati nel par. 6.

La mappa tematica seguente rappresenta l'attività dei controlli sierologici effettuati sottoforma di fonalità dal giallo (da 1 a 6 aziende controllate) al blu intenso (da 62 a 157 aziende controllate). In rosso sono evidenziati i comuni con aziende riscontrate sieropositive.

Sierosorveglianza 2009 per la PSA: la scala cromatica indica la numerosità di campionamento



In questi ultimi comuni il totale di aziende riscontrate sieropositive è stato comunque esiguo (v. tabella)

Positività 2009 Comune	Totale aziende siero +	Positività e motivo del controllo				
		Controllo annuale	Accreditamento 1° prelievo	Macellazione familiare	Prelievo in corso di abbattimento	Precedente positività
BORTIGALI	1	0	0	1	0	0
LOCULI	1	1	0	0	0	0
LOTZORAI	1	1	0	0	0	0
MAMONADA	1	1	0	0	0	0
ORUNE	2	0	0	2	0	0
OVODDA	2*	1	0	1	0	1
SADALI	1*	0	0	1	0	1
TONARA	1*	1	0	1	0	0
TRIEI	1*	0	1	0	1	0
URZULEI	2	0	1	1	0	0
VILLAGRANDE STRISAILI	3	2	1	0	0	0
Totale	16	7	3	7	1	2

* La stessa azienda nel corso dell'anno ha effettuato più controlli in diversa tipologia.

L'epidemiologia della peste suina africana nell'ultimo decennio ha fatto osservare un sostanziale mantenimento dei classici fattori di rischio, fortemente correlati a comportamenti non conformi alle buone pratiche di allevamento, in particolare negli anni 2004 e 2005, nei quali si è osservata la più grave epidemia mai riscontrata in Sardegna, con un alto numero di focolai, rispettivamente 248 e 186



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Osservando la tipologia degli allevamenti sede di focolaio nel corso del periodo 2000-2009, possiamo vedere che è aumentata la percentuale di focolai in allevamenti cosiddetti "familiari", rispetto agli allevamenti "intensivi", nei quali si sono riscontrati focolai primari solo all'inizio del piano di eradicazione.

Le attività di monitoraggio sierologico stabilite dai diversi piani di eradicazione della peste suina africana dell'ultimo decennio, per le quali era previsto il controllo sierologico al macello, sia degli animali destinati al consumo regionale, sia degli animali destinati al consumo comunitario, hanno dato sempre esito negativo, anche negli anni 2004 e 2005, nei quali erano presenti in Sardegna contemporaneamente un gran numero di focolai attivi, e quindi di una maggiore quantità di virus circolante rispetto a tutti gli altri anni.

Entrando più nel dettaglio e al fine di poter rappresentare meglio quanto prima esposto, è utile osservare i dati di questa attività di controllo:

Anno	Allevamenti controllati al macello	Lotti esaminati al macello	Campioni esaminati	Campioni positivi
2000	801	2347	9737	0
2001	353	1997	18457	0
2002	309	1968	25386	0
2003	355	2301	28338	0
2004	643	2338	26717	0
2005	526	2131	25420	0
2006	471	1444	10746	0
2007	365	1298	10313	0
2008	420	1222	9767	0
2009	233	786	6590	0

Complessivamente, nel corso degli ultimi 10 anni, gli allevamenti controllati al macello sono stati 2987.

Esaminando la tabella a seguire vediamo che, per un motivo o per un altro il numero di prelievi effettuato nell'ultimo decennio da questi allevamenti è stato:

Conferimenti	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Allevamenti	20	15	26	28	45	83	84	179	507	2000
% sul totale	0,66	0,50	0,87	0,93	1,50	2,77	2,81	5,99	16,97	66,95
Tot. cumulato	20	35	61	89	134	217	301	480	987	2987
% cumulata	0,66	1,17	2,04	2,97	4,48	7,26	10,07	16,06	33,04	100

La strategia posta in essere nel corso degli anni, relativamente al controllo sierologico, è stata modificata in virtù dei risultati ottenuti.

In particolare, il controllo sierologico in allevamento e al macello ha subito delle variazioni soprattutto in quelle aree della Sardegna non comprese nei territori identificati come "ad alto rischio". A queste aree individuate da sempre nelle province di Sassari, Oristano e Cagliari, negli ultimi anni, si è finalmente aggiunto qualche comune della provincia di Nuoro.

In queste zone, il controllo sierologico degli animali, una volta ottenuto il risultato di eliminare i soggetti sieropositivi, in assenza di altri fattori di rischio, si è rivelato non più utile al fine della individuazione dei focolai, la cui identificazione invece è stata ed è sempre più basata su indagini di tipo clinico-epidemiologico. Per tali motivi, una volta "ripulito" un territorio, si è rivelata molto più efficace la sorveglianza delle movimentazioni, della tenuta dei registri e della corretta identificazione dei capi presenti, piuttosto che la mera sorveglianza sierologica in azienda.

Inoltre il controllo sierologico dei capi macellati, avendo dato sempre risultato negativo (non si è mai riscontrata una positività sierologica al macello dal 2000 ad oggi), è stato nel tempo modificato spostando sempre di più le attività in azienda (vedi schema esemplificativo).

Schema controllo animali macellati



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Anno	Norma di riferimento	Aziende accreditate	Aziende non accreditate
2009	Decreto n. 1567/Dec A/23 DEL 14.07.2009 Decreto attuativo del piano di eradicazione della peste suina africana, peste suina classica e del piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino Anno 2009	Nessun controllo al mattatoio. Commercio extraregione, prelievi in azienda < 30 gg, di ogni singola unità di produzione (secondo tabella)	Controllo sierologico al mattatoio, se non già prelevato in azienda nel corso dell'anno (Commercio carni intra-regionale) 12 campioni/partita
2008	Decreto n. 24 Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella Regione Sardegna. Anno 2008.	Nessun controllo al mattatoio. Commercio extraregione, prelievi in azienda < 10 gg	Controllo sierologico al mattatoio, se non già prelevato in azienda nel corso dell'anno (Commercio carni intra-regionale) 12 campioni/partita
2007	Decreto n. 9 del 16.05.2007 Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella Regione Sardegna	Nessun controllo al mattatoio. Commercio extraregione, prelievi in azienda < 10 gg	Controllo sierologico al mattatoio (secondo tabella)
2006	Decreto n. 11 /16.06.2006 Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella Regione Sardegna	Nessun controllo al mattatoio. Commercio extraregione, prelievi in azienda < 10 gg	Controllo sierologico al mattatoio (secondo tabella)
2005	Decreto n. 12 /25 maggio 2005. Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella Regione Sardegna.	Nessun controllo al mattatoio. Commercio extraregione, prelievi in azienda < 10 gg	Controllo sierologico al mattatoio (secondo tabella)

Seguendo lo schema riassuntivo sopraesposto si può notare che, al macello, negli ultimi 5 anni, sono stati esaminati sierologicamente, per peste suina africana, solo animali provenienti da aziende non accreditate indipendentemente dal controllo in azienda (2005, 2006, 2007), o non accreditate, non già controllate nel corso dell'anno (2008, 2009). L'esito di questi controlli è stato costantemente negativo

Le aziende accreditate, invece, hanno subito il controllo preventivo in azienda, nel caso di commercio extra regione entro 10 giorni nel periodo che va dal (2005 al 2006, 2007, 2008 ed) entro 30 giorni dal 2009.

In conseguenza di ciò, volendo eventualmente stimare il rischio di trasferimento della peste suina africana attraverso la commercializzazione delle carni e dei sottoprodotti si potrebbe ragionare complessivamente, e non soltanto in ragione dei capi macellati per l'esportazione in quanto, in pratica, tutti gli animali che sono stati macellati in Sardegna negli ultimi 10 anni, hanno subito un controllo sierologico negativo, effettuato direttamente al macello, o preventivamente in azienda prima della macellazione, o comunque, nella peggiore delle ipotesi, nel corso dell'anno come è stato nel caso delle aziende non accreditate per psa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Conclusioni

Fondamentalmente nel 2009 si continua ad osservare una situazione di tipo ipoendemico, nella quale alla presenza di un serbatoio virale non ancora eradicato nella zona ad alto rischio fanno riscontro episodi spot nel restante territorio regionale, che sono all'origine di focolai peraltro rapidamente eradicati.

La localizzazione della circolazione virale pregressa è testimoniata dalla sorveglianza sierologica nei domestici e selvatici.

Per quanto riguarda l'efficacia della sorveglianza sierologica prevista dalle azioni di Piano, è confermato quanto già negli anni precedenti affermato, ovvero che il ruolo della sierologia è fondamentale in funzione dell'eradicazione piuttosto che come strumento preventivo, ed è quindi da utilizzare sulla base anche delle indicazioni del manuale di diagnostica più volte citato. Sarà invece estremamente utile in applicazione delle nuove strategie finalizzate alla gestione delle popolazioni suine allevate nei territori comunali che verranno descritte di seguito.

L'analisi dell'andamento epidemiologico della peste suina africana negli ultimi cinque anni, abbinata alle conoscenze derivanti dagli anni precedenti, permette quindi di esprimere, ad integrazione delle conclusioni epidemiologiche esposte nel Piano del 2009, il seguente quadro sintetico:

1. Esiste ancora un serbatoio virale di PSA presso la popolazione di suini allevati nella zona ad alto rischio. All'interno di tale popolazione il virus è presente endemicamente e si verificano periodici picchi epidemici.
2. Alla sporadica occorrenza di focolai primari al di fuori della zona ad alto rischio, fa seguito in genere la rapida eradicazione dei focolai stessi senza conseguenze in termini di persistenza virale sul territorio, in quanto in assenza dei fattori tipici della zona ad alto rischio le misure sanitarie previste sono in grado di garantire l'efficace estinzione del focolaio.
3. La situazione nel selvatico, in particolare fuori dalla zona ad alto rischio, appare decisamente migliorata; l'assenza di positività virologiche, il campionamento molto cospicuo nelle zone infette e l'abbattimento o la totale scomparsa delle positività consentono di revocare le misure di zona infetta in tutti i casi ad eccezione delle zone di Montarbu, Aritzo, Urzulei-Baunei.
4. I controlli veterinari previsti dal piano di eradicazione hanno dimostrato un'elevata affidabilità; le sieropositività riscontrate negli ultimi anni si verificano esclusivamente durante i controlli del piano, nelle macellazioni familiari o nelle zone di restrizione, mentre, come precedentemente descritto, non si verificano sieropositività al mattatoio: questo riscontro testimonia un'elevata e storicamente validata sicurezza sanitaria dei suini immessi nel circuito commerciale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

2.2. Popolazione soggetta al programma (fonte BDN 31.12.2009)

Provincia	ASL	Aziende suine	Capi
Sassari	1	3.238	25.330
Orbia-Tempio	2	1.870	23.258
Nuoro	3	2.150	15.732
Ogliastra	4	846	10.092
Oriстано	5	3.049	18.354
Medio Campidano	6	616	41.442
Carbonia-Iglesias	7	631	6.144
Cagliari	8	2.533	65.454
Sardegna		14.933	205.806



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

3. Descrizione del programma

In considerazione di quanto premesso, preso atto del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Ordinanza urgente della Regione del 2006 sul controllo di suini irregolari al pascolo brado, si rende necessaria una rimodulazione delle strategie da adottare nel medio-lungo periodo.

Al fine di raggiungere definitivamente gli obiettivi della eradicazione si rende necessaria una fase intermedia da porre in essere in sinergia con le autorità sanitarie locali, gli Enti scientifici ed istituzionali di riferimento, con le rappresentanze economiche e sociali del territorio. E' in tale direzione che è stata istituita una Commissione Regionale di Esperti (DAIS 3/2010) che coadiuverà l'Assessorato della Sanità per individuare tutti gli elementi utili ad orientare le istituzioni circa la caratterizzazione delle attività specificatamente finalizzate alla eradicazione definitiva della Peste Suina Africana dalla Sardegna.

Rivisitazione delle strategie di gestione sanitaria della filiera suinicola in Sardegna

L'allevamento del suino in Sardegna è notoriamente correlato alle abitudini e agli usi della società agropastorale, con particolarità differenti a seconda del contesto che viene analizzato.

Fino a pochi anni fa non era inusuale osservare in tutti i centri abitati dei paesi, un numero di maiali allevati estremamente elevato. Questi maiali sono allevati allo scopo di produrre suini da ingrasso e suinetti per autoconsumo. Ora questa abitudine, seppur non nel contesto dei centri abitati, viene mantenuta in particolari contesti agro-pastorali. L'impostazione dell'allevamento suinicolo in Sardegna si articola in modo diverso in funzione del territorio, e della tipologia di impresa.

Esistono in Sardegna, in particolare all'interno della zona ad alto rischio, territori comunali, dove convivono allevamenti di suini detenuti in modo razionale, suini ferali, oltre a popolazioni suine selvatiche (cinghiali). Accanto a questi esistono anche branchi di suini sconosciuti dal punto di vista sanitario, che rappresentano a tutt'oggi la riserva di virus che deve essere intercettata definitivamente.

Le popolazioni selvatiche

In applicazione delle norme comunitarie si applica in Sardegna la strategia di eradicazione basata sulla gestione della caccia che tiene conto della capacità del virus di auto-eliminarsi dalle popolazioni selvatiche attraverso una differente pressione venatoria, ma questa strategia viene vanificata se nel territorio interessato coabitano le due popolazioni, selvatica e domestica, di cui soltanto quella selvatica si riesce in qualche modo a gestire. Ogni anno infatti, in occasione delle campagne venatorie, e con la fattiva collaborazione delle compagnie di caccia, vengono raccolti dai Servizi Veterinari delle ASL ed esaminati a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, campioni biologici, dei cinghiali abbattuti. Su questi vengono effettuate le ricerche di laboratorio per la peste suina classica e africana, al fine di individuare le zone della Sardegna da ritenersi infette per questa malattia. La raccolta è regolata da criteri epidemiologici che hanno permesso di individuare in Sardegna 32 macro-areali, all'interno dei quali è effettuata la raccolta dei campioni (almeno 59 nelle zone a basso rischio, e almeno 96 nelle zone ad alto rischio). Pertanto, anche dalle zone dove ufficialmente non sono presenti suini domestici, è stato possibile avere informazioni epidemiologicamente valide, che stanno a dimostrare la presenza costante e ininterrotta del virus.

Infatti, nelle zone dove non è presente il pascolo brado incontrollato la positività nelle popolazioni selvatiche, nel giro di uno due anni, è stata eliminata (vedi areale del Sulcis Iglesiente, dell'Oristanese, a Arzachena).

La nuova strategia

Il motivo che ci ha spinto a voler ridefinire le strategie complessive di gestione sanitaria del comparto suinicolo isolano, trova il presupposto nella particolarità dell'allevamento prima descritto che mal si coniuga con un'idea di "sviluppo sostenibile", ma con la finalità di disegnare un itinerario virtuoso volto all'emersione dalla clandestinità che determina un vantaggio commerciale, oltre che un preciso dovere civico.

Fortemente correlata al territorio, è la tenuta di animali allo stato brado o semi-brado, all'interno di ambiti territoriali circoscritti, ma non in grado di contenere e limitare l'eventuale contatto con suini selvatici o altri suini detenuti e allevati nello stesso modo. Questo è il classico allevamento, per il quale bisogna trovare elementi di vantaggio legati all'emersione e al controllo, rispetto allo stato attuale.

L'ipotesi attuale è quella di trasformare questa tipologia di allevamento in qualcosa di più vantaggioso, anche economicamente, se riportato nell'alveo dei controlli ufficiali, con un preciso ambito di allevamento e una ben identificata catena commerciale di distribuzione, correlata ai luoghi dove questa impresa viene effettuata.

Questa tipologia di allevamento suino brado tradizionale sarà limitata in quei contesti dove esiste la possibilità di sfruttamento del pascolo comunale (ghiandatico), e dove lo stesso sia consentito o consentibile, o comunque dove l'estensione del territorio permetta la netta distinzione dell'ambito di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

allevamento, senza recinzioni fisicamente individuabili, che peraltro in quei territori anche se realizzate non daranno garanzie sufficienti di gestione concreta del rischio.

I controlli sanitari periodici saranno estremamente finalizzati e dovranno tenere conto della possibilità di contatti tra queste popolazioni e i cinghiali.

Alla stregua di popolazioni suine selvatiche, saranno effettuati i controlli per la peste suina africana. Il riscontro di positività sierologiche comporterà l'abbattimento e la distruzione dei capi; le positività virologiche saranno trattate alla stessa stregua dei focolai.

All'obiettivo dell'eradicazione della peste suina africana, si assocerà un progetto di recupero e di tutela della biodiversità del suino di razza sarda a rischio di estinzione, allevato nel modo tradizionale. Il suino "tipico di razza sarda" sarà identificato con un marchio di riconoscimento e potrà essere commercializzato all'interno di un circuito locale ben definito. Sarà garantita la tracciabilità del prodotto all'interno della "filiera del suino tipico" e saranno identificate chiaramente le catene di approvvigionamento delle materie prime attraverso l'utilizzo di metodiche di identificazione elettronica (microchip).

Al fine di garantire appieno quanto descritto verrà implementato un progetto pilota in collaborazione con la facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, coinvolgendo attivamente le amministrazioni e le comunità locali adeguatamente responsabilizzate.

Aspetti tecnici a supporto

Le azioni intraprese in applicazione dei Piani di eradicazione in Sardegna, fino ad oggi, non hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo della eradicazione della peste suina africana.

La principale causa è stata da sempre individuata nella reimmissione di virus in circolazione, in particolar modo, dalle popolazioni suine brade allevate in modo non controllato, nel territorio ad alto rischio.

Il vincolo principale correlato al successo dell'azione di eradicazione è rappresentato dai gruppi di animali allevati allo stato brado-semibrado che devono essere rinchiusi per un determinato periodo entro il quale effettuare i controlli clinici e di laboratorio, l'eliminazione dei soggetti sieropositivi, e per consentire all'ambiente nel quale sono allevati, di "auto sterilizzarsi". Non esiste infatti alcuna ipotesi di intervento nell'ambiente, se non quello di eliminare le fonti di virus, per un periodo almeno uguale al periodo massimo di sopravvivenza del virus all'esterno. A tal fine saranno utilizzati i contenuti tecnici del documento dell'EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) – EFSA Journal 2010; 8(3): 1556 "Scientific Opinion on African Swine Fever" (on line www.efsa.europa.eu)

Riconoscimento dei carriers

Il riconoscimento di "carriers", ovvero, dei soggetti che hanno superato la malattia e che rimangono potenzialmente infettanti è correlata al successo della presente campagna di eradicazione. L'attività di sierodiagnosi infatti ha lo scopo di riconoscere attivamente questi soggetti. Nel caso di animali esposti al rischio di infezione, come quelli bradi e semibradi, questa azione è giustificata più che negli animali detenuti negli allevamenti razionali. In questi infatti, una volta raggiunto l'accreditamento gli animali sono al riparo dall'infezione. L'esperienza dei Piani di eradicazione degli anni 90 ha infatti dimostrato l'utilità del riconoscimento attivo degli animali sieropositivi, e del loro abbattimento finalizzato alla eradicazione. Si è quindi definito un preciso limite, tra l'allevamento "razionale", controllato, per il quale non esistono eccessivi problemi di gestione sanitaria, e l'allevamento "estensivo", per il quale è necessario individuare un percorso di risanamento virtuoso dal punto di vista sanitario ma "applicabile".

Per poter effettuare il riconoscimento dei soggetti sieropositivi è necessario individuare il periodo dell'anno nel quale il ricovero, o il confinamento ai fini del riconoscimento dei capi da eliminare (carriers), sia compatibile con la biologia degli animali stessi (riproduzione, accoppiamenti, parti), con la disponibilità del cibo nel bosco (caduta delle ghiande, rooting), e con la maggiore probabilità di "autosterilizzazione" dell'ambiente.

Poiché il virus resiste bene alle basse e un pò meno bene alle alte temperature, questa finestra cadrà nel periodo dell'anno in cui le temperature medie sono le più elevate (periodo estivo).

Da qui la strategia attuale è finalizzata a identificare e/o realizzare ex novo, "sedi temporanee di allevamento" ove poter procedere ai controlli sanitari, dotati di tutte quelle infrastrutture in grado di garantire tutte le condizioni di biosicurezza e di benessere animale.

Una volta effettuati i controlli e eliminati i soggetti sieropositivi, i suini potranno essere reimmessi nell'ambiente che nel frattempo sarà stato sottoposto a "vuoto biologico" temporaneo con la finalità della eliminazione delle fonti di infezione.

Rimane certamente il rischio correlato al cinghiale, ma abbiamo potuto verificare nel tempo attraverso la sorveglianza epidemiologica effettuata in applicazione delle normative comunitarie, come questo sia estremamente limitato e in ogni caso decisamente inferiore al rischio correlato all'allevamento brado incontrollato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Questo divieto temporaneo di pascolo brado, limitato al periodo estivo e la conseguente gestione diretta del branco in contesti controllati, consentirà di espletare anche la identificazione elettronica degli animali (microchip) utilissima ai fini epidemiologici ma che potrebbe diventare uno strumento indispensabile per la tracciabilità dei prodotti locali.

Nel 2011 le attività previste prevedono inoltre la conferma ed il perfezionamento di tutte le misure sanitarie a tutela dell'esportazione di prodotti suini ai sensi della Decisione N. 2005/363/CE e successive modifiche, e la realizzazione di una serie di attività "pilota" sopra descritte.

Gli obiettivi che si intendono perseguire nel 2011 sono:

- a. proseguimento delle attività di formazione e informazione, anche mediante la destinazione di alcuni veterinari in forza presso gli enti tecnici dell'Assessorato dell'Agricoltura (LAORE) all'attività di assistenza tecnica agli allevamenti suinicoli;
- b. incentivazione della professionalità dell'allevamento suino, mediante fondi specifici destinati a cofinanziare le infrastrutture degli allevamenti privati nelle zone a rischio;
- c. controllo in occasione delle macellazioni familiari;
- d. piano di controllo nella ristorazione pubblica;
- e. perfezionamento di alcune procedure di controllo riguardanti la vigilanza della commercializzazione di carni suine nel circuito extraregionale;
- f. perfezionamento delle attività connesse all'anagrafe dei suini;
- g. incremento del numero di aziende con qualifica HBLH;
- h. realizzazione di progetti pilota, nella zona ad alto rischio, finalizzati alla gestione delle popolazioni ferali.

Quindi saranno privilegiati i controlli sanitari clinici ed anagrafici nelle aziende suine mentre l'attività di sierosorveglianza sarà rivolta esclusivamente alla ricerca attiva delle fonti residue di infezione (carriers), alla revoca delle zone di protezione e sorveglianza, al ripopolamento degli allevamenti e alla movimentazione.

A supporto di tali attività propriamente sanitarie saranno promosse le seguenti attività:

- a. informazione e sensibilizzazione degli allevatori;
- b. introduzione di premialità economiche finalizzate al miglioramento dello stato sanitario delle aziende;
- c. valorizzazione delle biodiversità, delle produzioni tipiche: in particolare il recupero e la tutela del suino di razza sarda a rischio di estinzione.
- d. mantenimento delle tradizioni, nel rispetto delle norme sanitarie e dell'ambiente e della tutela del paesaggio.

4. MISURE CONTEMPLATE DAL PROGRAMMA PRESENTATO

4.1. Riepilogo delle misure contemplate dal programma

Le misure propriamente sanitarie previste nel programma di eradicazione 2011 sono le seguenti:

- a. controllo anagrafico, clinico e verifica con apposita check list da registrare in BDN, di un campione randomizzato del 10% di aziende suinicole dalla popolazione di aziende iscritte in BDN; nella zona ad alto rischio la percentuale delle aziende suinicole sottoposte a controllo è elevata al 20%;
- b. Negli areali interessati dai progetti pilota nelle zone ad alto rischio viene effettuato il controllo sierologico di tutti i capi presenti nell'allevamento di età superiore ai tre mesi;
- c. controllo sierologico e virologico dei cinghiali abbattuti durante la campagna venatoria nelle zone ad alto rischio per un minimo di 96 capi per ciascun areale;
- d. controllo sierologico dei cinghiali abbattuti durante la campagna venatoria al di fuori delle zone ad alto rischio per un minimo di 59 capi per ciascun areale;
- e. controllo sierologico all'atto della macellazione, presso stabilimenti oppure in occasione della macellazione per autoconsumo, di un campione fino a 12 animali provenienti da tutte le aziende suinicole regionali, ad eccezione di quelle già accreditate e di quelle di cui al comma b).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

- f. controlli sierologici per il primo conferimento della qualifica di "azienda accreditata", e controllo annuale per la conferma della qualifica per quelle già accreditate;
- g. controlli sierologici sugli allevamenti non accreditati che movimentano suini verso allevamenti non accreditati;
- h. controlli sierologici sulle partite di animali, le cui carni e prodotti sono destinati alla esportazione ai sensi della Decisione CE n. 363/2005.

Le prove diagnostiche eseguite sul suino domestico consentiranno di individuare le aziende venute a contatto con il virus. Tutti gli animali sieropositivi saranno abbattuti. Nelle aziende in cui si conferma la presenza di focolai di peste suina africana tutto il gruppo di animali verrà abbattuto. Le prove diagnostiche eseguite sul suino selvatico consentiranno di individuare gli areali infetti. Negli areali infetti saranno applicate le misure sanitarie di eradicazione della peste suina africana ai sensi degli articoli 15 e 16 della Direttiva 2002/60/CE.

4.2. Organizzazione, supervisione e ruolo di tutte le parti coinvolte nel programma

La supervisione e il coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma avviene su tre livelli (Centrale, Regionale, Locale).

A livello centrale l'autorità competente è il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, a livello regionale l'Assessorato alla Sanità, a livello locale sono i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

All'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, attraverso il Servizio Prevenzione, compete il coordinamento delle azioni previste dal piano a livello regionale.

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente collabora nelle misure inerenti la fauna selvatica, mediante il Servizio Tutela della Natura, e mediante il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, per le funzioni di polizia forestale e di lotta al pascolo brado.

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale è responsabile delle misure di incentivazione e promozione dell'allevamento suinicolo, inoltre è competente per le autorizzazioni riguardanti i pascoli comunali gravati da usi civici (L.R. n. 12 del 14 marzo 1994).

Il Servizio Prevenzione si avvale inoltre delle seguenti collaborazioni:

- a) Il **Centro di Riferenza Nazionale delle Pesti Suine (CEREP)** dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche per gli aspetti tecnico-scientifici di riferimento
- b) L'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna** per gli aspetti tecnico-istituzionali
- c) Le **Aziende Sanitarie Locali (ASL)** per gli aspetti gestionali nei territori di loro competenza.
- d) L'**Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale** (Dgr n. 33/7 del 12/09/2003).
- e) L'**Unità di Crisi Regionale (UCR)**, della quale entrano a far parte, oltre a tutti gli Enti menzionati, un rappresentante del Ministero della Salute, del Ministero dell'Interno e dell'Assessorato Regionale all'Ambiente. Nelle azioni inerenti le misure da prendere per l'eradicazione della malattia nel selvatico, l'UCR è integrata dal **gruppo di esperti**, in accordo con l'art. 15 della Dir. 2002/60 CE. L'Unità di Crisi Regionale, istituita con atto formale dell'Assessorato alla Sanità, in accordo con quanto previsto dal **Manuale delle Emergenze** e dal **Manuale Operativo delle pesti suine**, ha compiti di consulenza e facilitazione delle azioni istituzionalmente preposte ai vari Enti, armonizzandone lo svolgimento
- f) Le **Unità di Crisi Locali (UCL)**, sono composte da Veterinari, funzionari amministrativi e dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, nonché da un veterinario del Dipartimento Territoriale competente per territorio dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. All'UCL, anch'essa istituita con atto formale da parte delle ASL, compete il coordinamento delle azioni inerenti l'estinzione dei focolai e delle azioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza.
- g) La **Commissione Regionale per le strategie di lotta alle Pesti Suine (DAIS 3/2010)**, a carattere tecnico-scientifico è coordinata dal Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e della Sanità, vi fanno parte Veterinari dello stesso Servizio, Veterinari delle ASL, un funzionario dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, un rappresentante dell'Agenzia LAORE, un rappresentante dell'Agenzia AGRIS, un docente della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, il Presidente della CNA alimentare, un rappresentante delle aziende suinicole accreditate per la Peste Suina Africana, un rappresentante delle aziende suinicole ad alto livello di biosicurezza (HBLH), un rappresentante del Comitato Promotore per il recupero, il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione del Suino di Razza Sarda. È stata istituita con Decreto dell'Assessore Regionale della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Sanità n°3/200 del 5 febbraio 2010 e ha il compito di indirizzo, coordinamento e verifica delle strategie di lotta alla Peste Suina Africana in un'ottica di rilancio della suinicoltura sarda.

Unità di Crisi Regionale

È istituita e coordinata dal Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale l'Unità di Crisi Regionale (UCR), che coadiuva il Servizio Prevenzione Regionale secondo le modalità previste dal Manuale di emergenza Nazionale al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- o garantire l'applicazione uniforme di tutte le procedure previste dalle norme sul territorio regionale anche attraverso la predisposizione di specifici protocolli operativi;
- o intervenire nel caso di insorgenza di focolai di pesti suine, collaborando con le Unità di Crisi Locali (UCL) al fine di garantire l'estinzione rapida degli stessi e nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche, nel rispetto delle normative vigenti;
- o coordinare le diverse componenti istituzionali e non, deputate all'attuazione delle azioni legate alla gestione dell'emergenza epidemica e all'estinzione della stessa;
- o minimizzare le difficoltà operative legate a situazioni ambientali sfavorevoli, che possano rallentare le attività, connesse alla gestione dei focolai stessi.

L'Unità di Crisi Regionale, logisticamente ubicata presso i locali dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale, e presieduta dal Direttore del Servizio Prevenzione, è composta da:

- Un funzionario del Ministero della Salute;
- Un funzionario del Ministero dell'Interno;
- Un rappresentante dell'Istituto Nazionale della fauna selvatica;
- Un funzionario dell'Assessorato all'Ambiente;
- Il responsabile del Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine;
- Uno o più veterinari del Servizio Prevenzione Regionale;
- Un responsabile dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
- Un componente dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.

Di volta in volta l'Unità di Crisi Regionale è integrata da uno o più dirigenti dei Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna ed eventualmente da altre figure professionali. Nel caso in cui si verificano casi di malattia nel selvatico, l'UCR regionale è integrata dal Gruppo di esperti, comprendente tra l'altro l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.

Unità di Crisi Locali

Presso tutte le ASL sono costituite mediante atto formale le Unità di Crisi Locali (UCL), normalmente coordinate dal responsabile del Servizio di Sanità animale della ASL territorialmente competenti. Ogni qualvolta si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, le UCL curano l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in proposito, secondo le modalità di cui al Manuale Nazionale delle Emergenze e al Manuale Operativo delle Pesti Suine.

La composizione e l'attività delle Unità di Crisi Locali deve tenere conto del Manuale Operativo delle Pesti Suine e del Manuale delle Emergenze; ogni UCL deve prevedere almeno

- un responsabile per ogni area funzionale nell'ambito della ASL (Area A, B, C);
- un funzionario amministrativo dell'ASL;
- un responsabile del Dipartimento territoriale dell'Istituto Zooprofilattico competente per territorio;

I responsabili delle UCL e i referenti di Distretto curano che sia costantemente disponibile e rifornito il kit previsto nel Piano di Emergenza per la peste suina classica e africana (kit n. 1).

I referenti dell'Istituto Zooprofilattico curano l'allestimento e l'integrazione di volta in volta dell'apposito kit per l'esecuzione dei campionamenti nei focolai (kit n. 2 del manuale operativo); in sede di focolaio, il referente dell'Istituto Zooprofilattico collabora all'esecuzione dell'indagine epidemiologica e del campionamento di sangue e organi dagli animali.

Il responsabile dell'area funzionale d'Igiene degli Alimenti di Origine Animale cura la distribuzione del materiale informativo, e in particolare del Manuale Operativo di cui al comma 2., ai macelli, agli impianti di sezionamento e agli impianti di produzione e trasformazione di prodotti a base di carne suina; è responsabile della diffusione delle informazioni sanitarie in tali stabilimenti in caso siano coinvolti in zone di protezione o di sorveglianza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

4.3. Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma

Il programma verrà attuato nella Regione Sardegna con diverse modalità a seconda del differente livello di rischio sanitario. La regione ha un'estensione di 24.089 Km². Da un punto di vista amministrativo l'isola è suddivisa in otto Aziende Sanitarie Locali (ASL) a loro volta suddivise in distretti sanitari; dal punto di vista sanitario è possibile individuare delle zone definite **Aree ad alto rischio per PSA**.

Area ad Alto Rischio

Viene definita come area (sin. zona) ad alto rischio per peste suina africana la parte di territorio regionale nella quale esiste in varia combinazione e intensità l'insieme dei seguenti fattori di rischio:

- Presenza di suini allevati al **pascolo brado**, non autorizzato.
- **Presenza virale recente** nel territorio, testimoniata da focolai di peste suina africana verificatisi nei suini domestici o selvatici **nell'anno precedente**;
- **Presenza virale pregressa** testimoniata dai risultati sierologici nella campagna venatoria, o dalla storia dei focolai nel suino domestico negli anni precedenti

All'interno di queste zone inoltre esiste un maggior rischio di insorgenza di focolai in **allevamenti** non opportunamente protetti da adeguate misure di biosicurezza, in particolare per quelle misure finalizzate a impedire i contatti diretti con altri animali. E' evidente altresì che in tutto il territorio regionale la non osservanza delle principali norme di biosicurezza, in particolare quelle relative alla introduzione di animali potenzialmente infetti, e alla somministrazione di alimenti potenzialmente contaminati, espone le singole aziende, ancorché al di fuori delle zone sopra individuate, al rischio di insorgenza di peste suina africana.

Rischio aziendale


Indipendentemente dall'appartenenza delle aziende alle diverse zone, vengono identificate tipologie di differente rischio di introduzione/diffusione della psa. Una volta acquisito il livello di rischio definito, le opportunità commerciali di queste aziende saranno conseguenti al mantenimento del livello acquisito e alla gestione conseguente del rischio, anche in occasione di istituzione di zone di sorveglianza e/o protezione. Per tali motivi dovrà essere intensificata l'azione di verifica dei livelli di biosicurezza acquisiti, attraverso opportuna check-list, anche sulla base di valutazioni epidemiologiche e di indicazioni dell'Unità di Crisi Regionale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Proposta di delimitazione territoriale della zona ad alto rischio



Elenco dei Comuni inclusi nella delimitazione proposta della zona ad alto rischio

PROVINCIA NUORO		PROVINCIA OGLIASTRA	PROVINCIA CAGLIARI	PROVINCIA SASSARI
ARITZO	MEANA SARDO	ARZANA	SADALI	BENETUTTI
ATZARA	OLIENA	BAUNEI	SEULO	
AUSTIS	ONANI'	LANUSEI		
BELVI	ONIFAI	LOCERI		
BITTI	ORGOSOLO	OSINI		
DESULO	OROSEI	TALANA		
DORGALI	ORUNE	TRIEI		
FONNI	OVODDA	ULASSAI		
GADONI	SORGONO	URZULEI		
GALTELLI	TETI	USSASSAI		
IRGOLI	TIANA	VILLAGRANDE STR.		
LOCULI	TONARA	SEUI		
LULA				
MAMOIADA				



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

4.4. Descrizione delle misure contemplate nel programma

Normativa comunitaria di riferimento

Il programma di eradicazione delle pesti suine è stato predisposto conformemente ai criteri indicati dalla Decisione della Commissione 2004/450/CE e in conformità alle disposizioni della seguente normativa comunitaria:

1. Decisione n° 90/424/CE del 26.06.90;
2. Direttiva n° 90/425/CE del 26.06.90;
3. Direttiva n° 92/102/CE del 27.11.92;
4. Direttiva n° 90/217/CE del 22.01.80;
5. Direttiva n° 93/439/CE del 30.06.93;
6. Direttiva n° 94/370/CE del 21.01.94;
7. Direttiva n° 91/685/CE del 11.12.91;
8. Decisione n° 99/384/CE del 31.05.99;
9. Decisione n° 2000/5/CE del 30.11.99;
10. Decisione n° 2000/556/CE del 19.09.2002;
11. Decisione n° 2000/678/CE del 23.10.00;
12. Direttiva n° 2001/89/CE del 23.10.01;
13. Decisione n° 2002/106/EC del 01.02.02;
14. Direttiva del Consiglio n° 2002/60/CE del 27.06.02;
15. Direttiva del Consiglio n° 2002/99/CE del 16.12.02;
16. Decisione del Consiglio n° 2002/677/CE del 22.08.02;
17. Decisione del Consiglio n° 2003/422/CE del 26.05.2003 (manuale di diagnostica PSA);
18. Regolamento (CE) n° 1774/2002 del 10.10.2002;
19. Regolamento (CE) n° 811/2003 del 12.05.2003;
20. Decisione n° 2005/362/CE del 02.05.05;
21. Decisione n° 2005/363/CE del 02.05.05 e succ. modifiche e integrazioni;
22. Regolamento 882/2004/CE;
23. Regolamento 852/2004/CE;
24. Regolamento 853/2004/CE;
25. Regolamento 854/2004/CE;
26. Regolamento 349/2005/CE;
27. Decisione 2009/883/CE.

Normativa nazionale di riferimento per gli aspetti generali e sanitari

1. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 artt. 265, 265 bis. Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
2. D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di polizia veterinaria;
3. Legge 23 gennaio 1968 n. 34: Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini dell'afra epizootica, della morva della peste equina, della peste suina classica e africana etc.;
4. Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333: Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
5. Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196: Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intra-comunitari di animali della specie bovina e suina;
6. Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54: Attuazione della Direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana (e successive modifiche N. 332 del 22.12.2004);
7. Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55: Attuazione della Direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (e successive modifiche N. 333 del 22.12.2004);
8. Decreto Legislativo n. 117 del 27 maggio 2005: Norme di polizia sanitaria per la produzione, trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
9. O.M. 23 febbraio 2006: Nuove norme per lo spostamento dei suidi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

6. O.M. 12 aprile 2008: Modalità di registrazione ed identificazione delle aziende e degli animali della specie suina in Banca Dati Nazionale.

Normativa nazionale di riferimento per la corresponsione degli indennizzi agli allevatori

1. Legge 2 giugno 1988 N.218: Misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali,
2. D.M. 20 luglio 1989 n.298: Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988. n.218;
3. D.M 19 agosto 1996 n.587: Regolamento concernente modificazioni al regolamento dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988 n.218.
4. O. M. 23 gennaio 2006, prorogata con O. M. 27 febbraio 2007, su "Peste suina africana. Misure sanitarie di lotta contro le pesti suine in Sardegna".

Normativa regionale di riferimento

1. L.R. n. 12 del 14 marzo 1994 in materia di usi civici nelle terre pubbliche
2. L.R. n. 18 del 23 giugno 1998 sulle strutture agrituristiche.
3. Decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità e dell'Assistenza Sociale n°4652/98: norme sanitarie sulla movimentazione e il benessere animale durante il trasporto.

4.4.1. Notifica della malattia

Segnalazione/Attivazione accesso

I soggetti tenuti a segnalare il sospetto di peste suina sono individuati nel Regolamento di Polizia Veterinaria; all'obbligo della segnalazione, da farsi immediatamente, è tenuto anche il veterinario libero professionista operante nell'azienda.

La segnalazione/denuncia deve essere fatta al Sindaco o al Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria locale interessata.

Verifica del sospetto

Il Veterinario Ufficiale procede a verificare la presenza o meno di sintomi o lesioni o analisi sierologiche riferibili a peste suina. Quando gli esiti delle indagini cliniche ed anatomo-patologiche escludono il sospetto di peste suina o di qualunque altra malattia denunciabile secondo la legislazione vigente, il Veterinario Ufficiale lascia l'allevamento senza applicare alcuna misura di restrizione.

Fondatezza del sospetto

Nel caso in cui nell'azienda in esame venga confermato il sospetto di peste suina, vengono immediatamente applicate le procedure di indagine ufficiale atte a confermare o escludere la presenza di infezioni pestose.

In tal caso il Veterinario Ufficiale informa immediatamente il responsabile dell'UCL (e per suo tramite il responsabile dell'UCR) e la sede territoriale dell'IZS competente per territorio al quale spedisce i campioni biologici.

Il Veterinario Ufficiale attiva tutte le procedure necessarie a fronteggiare un eventuale conferma diagnostica; rilascia istruzioni scritte al proprietario dell'allevamento al fine di impedire qualsiasi movimentazione di animali, mezzi e persone; invia entro 24 ore la denuncia del sospetto mediante idonea modulistica al Servizio Veterinario Regionale ed al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Veterinaria e del Farmaco Veterinario.

L'autorità competente (il Sindaco) con propria Ordinanza dispone inoltre il sequestro dell'allevamento e l'applicazione delle misure previste all'art. 4 del Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004, n. 54.

Animali e popolazione animale destinatari del programma

Provincia	ASL	Aziende suine	Capi
Sassari	1	3.238	25.330
Olbìa-Tempio	2	1.870	23.258
Nuoro	3	2.160	15.732
Ogliastra	4	846	10.092
Oristano	5	3.049	18.354
Medio Campidano	6	616	41.442
Carbonia-Iglesias	7	631	6.144
Cagliari	8	2.533	65.454
Sardegna		14.933	205.806



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

4.4.3. Identificazione degli animali e registrazione delle aziende

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 i proprietari o detentori di animali della specie suina debbono richiedere al Servizio Veterinario della ASL, competente per territorio, l'assegnazione del codice d'identificazione aziendale, tale codice andrà riportato sull'animale tramite tatuaggio auricolare. Ai fini del presente piano sono soggetti all'adempimento anche i detentori di un solo capo della specie suina ancorché destinato ad autoconsumo.

E' concessa l'attribuzione di nuovi codici aziendali per quelle aziende i cui locali di stabulazione sono strutturati in modo da soddisfare le esigenze minime di benessere animale e le cui caratteristiche costruttive (recinzioni) siano adeguate ad impedire l'introduzione dei virus pestosi nell'azienda.

I Servizi Veterinari curano l'aggiornamento dell'Anagrafe Suina delle aziende e degli allevamenti, verificando annualmente e registrando nella Banca Dati Nazionale (BDN):

1. codice aziendale
2. nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o detentore degli animali;
3. indirizzo dell'azienda;
4. coordinate geografiche dell'azienda;
5. tipologia di struttura (allevamento - stalla di sosta – fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro materiale genetico).
6. la capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere);
7. la specie di suidi detenuta (suini e/o cinghiali);
8. l'orientamento produttivo distinto in:
 - o ingrasso
 - o da ingrasso familiare (allevamento da ingrasso per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini di età superiore ai 70 giorni e che non movimentati capi verso altri allevamenti)
 - o da riproduzione, distinguendo tra ciclo chiuso e ciclo aperto (vendita di riproduttori);
9. tipologia d'allevamento distinta in:
 - o semibrado;
 - o stabulato.
10. qualifica sanitaria distinta in:
 - o accreditato
 - o non accreditato
 - o High Biosafety Herd Level (HBLH)
11. controlli anagrafici effettuati (check-list)

I dati relativi alla registrazione delle aziende sono costantemente aggiornati dai Servizi veterinari delle aziende ASL in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2006 nella banca dati nazionale dell'anagrafe suina (BDN).

In particolare le ASL registrano in BDN entro il 31 marzo di ogni anno la consistenza dei capi così come comunicata dal proprietario/detentore qualora non provveda con altri organismi delegati.

Ai sensi dell'O.M. 12 aprile 2008, il proprietario o detentore degli animali ha l'obbligo di :

- a) dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico, vidimato dalla ASL competente.
- b) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico entro 3 giorni dall'evento.
- c) comunicare alla BDN entro 7 giorni le movimentazioni di animali.
- d) comunicare alla BDN, direttamente, i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata almeno una volta all'anno.

In deroga alle precedenti disposizioni, gli allevamenti familiari sono tenuti a registrare solo le movimentazioni in ingresso e la consistenza annuale dei capi presenti.

Le registrazioni in BDN possono essere eseguite direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del D.M. 31 gennaio 2002 e s.m.e.i..



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Qualificazione degli animali e dei raggruppamenti di animali

La qualifica di allevamento accreditato per PSA e PSC viene rilasciata dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio in presenza dei seguenti requisiti:

- a) le caratteristiche costruttive dell'azienda devono garantire idonee condizioni di biosicurezza; in particolare le recinzioni esterne devono essere in grado di impedire contatti diretti con suini selvatici o ferali;
- b) sistemi di disinfezione per i mezzi in ingresso e in uscita ufficialmente autorizzati;
- c) i proprietari devono aver ottemperato alle norme relative alla registrazione degli allevamenti e alla identificazione dei suini;
- d) i suini siano risultati negativi a un duplice controllo sierologico effettuato a distanza di trenta giorni (tabella di campionamento col 95% di confidenza, 5% di prevalenza).

Un allevamento continua a mantenere la qualifica di allevamento accreditato se:

1. continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui alle succitate lettere a, b; c,
2. tutti gli animali introdotti provengono da un allevamento accreditato;
3. la conservazione dei requisiti di cui al punto 1 è assoggettata a verifica annuale da parte dei Servizi veterinari delle ASL
4. i suini risultino negativi ad un controllo sierologico effettuato su un campione di animali (tabella di campionamento col 95 % di confidenza ed il 5 % di prevalenza).

Il riaccreditamento delle aziende dovrà avvenire a seguito di un duplice controllo sierologico effettuato a distanza di almeno trenta giorni l'uno dall'altro.

Aziende accreditate ad alto livello di biosicurezza (High biosafety level herds – HBLH):

Le aziende suinicole industriali accreditate possono dotarsi di ulteriori strumenti di certificazione di garanzia in termini di accreditamento sanitario e biosicurezza se garantiscono il rispetto dei seguenti principi:

1. **Management:** le aziende HBLH devono aver ottenuto e mantenuto ininterrottamente la qualifica di aziende accreditate da almeno tre anni, e al loro interno non si deve essere mai verificato un focolaio di peste suina.
2. **Biosicurezza:** devono essere rispettati elevati canoni di biosicurezza in termini di recinzioni esterne, locali e misure di quarantena, smaltimento delle carcasse, layout aziendali.
3. **Personale:** i dipendenti e tutto il personale dell'azienda non devono possedere allevamenti suini.
4. **Registrazioni:** l'azienda deve registrare regolarmente in BDN consistenze annuali, macellazioni e movimentazioni. La qualifica HBLH deve essere registrata in BDN dai Servizi Veterinari. In azienda deve essere presente e costantemente aggiornato il registro dei visitatori.
5. **Piani di autocontrollo aziendale:** le aziende HBLH devono dotarsi di programmi di autocontrollo aziendale approvati ufficialmente dalla ASL competente. I programmi di autocontrollo devono essere approntati e gestiti sotto la responsabilità di un veterinario aziendale, riconosciuto ai sensi del D.L.vo 196/99; l'Assessorato Regionale alla Sanità autorizza i veterinari riconosciuti e ne tiene appositi elenchi.
6. **Sorveglianza sierologica:** Le aziende HBLH sono sottoposte ai controlli sierologici previsti per le aziende accreditate, con frequenza annuale, da parte del Veterinario Ufficiale.
7. **Controlli ufficiali:** la gestione aziendale e la corretta applicazione dei piani di autocontrollo sono sottoposti a vigilanza ufficiale dalla ASL competente. Le aziende HBLH sono sottoposte al controllo sierologico annuale da parte del Veterinario Ufficiale. La Regione vigila sull'applicazione delle misure di cui sopra da parte delle aziende e sulle verifiche condotte sul territorio dalle Aziende sanitarie locali.

Le aziende HBLH possono essere autorizzate alla macellazione di suini nel circuito extraregionale ai sensi della Decisione 2005/363/CE indipendentemente dalla loro localizzazione territoriale, fatta eccezione per l'eventuale loro inclusione in zone di protezione o di sorveglianza.

Norme relative ai movimenti degli animali

Le norme di controllo sanitario sulla movimentazione dei suini vivi e del commercio di carni suine fresche e dei prodotti a base di carni suine sono previste dalla Decisione della Commissione della Comunità Europea 2005/363/CE del 02 maggio 2005 e successive modifiche e integrazioni: dal D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996, e dal D.L.vo n. 196 del 1999.

Inoltre, lo spostamento dei suini è effettuato conformemente a quanto previsto all'art. 10, lettera C, del Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità n° 4652 del 17 dicembre 1998; in particolare i documenti di accompagnamento (mod. 4) sono redatti in quattro copie.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

In tutto il territorio della Regione è vietata la movimentazione di suini, non destinati alla macellazione, se non provenienti da aziende accreditate. In deroga, è possibile la movimentazione di suini da vita da aziende non accreditate, previo prelievo sierologico nei 30 giorni antecedenti la movimentazione e visita clinica con esito favorevole (nelle 72 ore precedenti la movimentazione) da parte dei Servizi veterinari della ASL competente sugli animali da sottoporre a movimentazione e su un campione di animali della numerosità prevista dalla tabella con la confidenza del 95 % e la prevalenza del 5 %.

I suini di un allevamento per autoconsumo familiare possono essere movimentati esclusivamente per l'immediata macellazione.

4.4.6 Prove utilizzate e metodi di campionamento

Le attività di prelievi ematici nelle aziende suinicole sono condotte principalmente dalle équipes di operatori specializzati (veterinari ed agenti tecnici), appositamente formati ed in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali.

I Servizi veterinari attuano i controlli sierologici previa identificazione del singolo capo sottoposto a prelievo, mediante apposizione all'orecchio destro di una marca auricolare indicante un numero progressivo. I controlli sierologici devono essere effettuati in azienda sui suini di età superiore ai tre mesi, nelle aziende con più di quattro capi di età superiore a settanta giorni.

1. Negli areali interessati dai progetti pilota, tutti i suini di età superiore ai tre mesi saranno identificati elettronicamente (microchip) e sottoposti a controllo sierologico.
2. Ai fini del conferimento della qualifica di allevamento accreditato, il controllo sierologico interesserà un numero di capi tale da rilevare una sieroprevalenza maggiore o uguale al 5% con un livello di confidenza del 95%. La stessa procedura sarà applicata per autorizzare la movimentazione di suini provenienti da aziende non accreditate verso altra azienda di pari livello sanitario.

I campioni di siero o sangue devono essere prelevati e trasportati con modalità tali da garantire il rintraccio degli animali e del gruppo di provenienza. Deve inoltre essere garantita la perfetta tenuta dei contenitori utilizzati ed il trasporto deve avvenire a temperatura refrigerata.

I campioni di sangue prelevati saranno recapitati il più presto possibile all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna scortati da moduli di richiesta all'uso predisposti.

Il campionamento in azienda sarà effettuato limitatamente alle condizioni di cui sopra e in sinergia con i piani di controllo delle malattie virali dei suini soggetti a piani di eradicazione o sorveglianza su base nazionale.

Le diverse tipologie di campioni da prelevare

Sangue per siero (almeno 5 ml.)	Sangue + EDTA (almeno 10 ml.)
Tonsilla	Ileo
Linfonodi reg. testa – collo	Polmone
Milza	Linfonodo gastro – epatico
Rene	Linfonodi meseraici
Midollo osseo (in caso di avanzato stato di decomposizione)	

Le diverse tipologie di prove diagnostiche:

PSA

ELISA: viene utilizzato su tutti i sieri come primo screening sierologico;

IMMUNOBLOTTING: viene utilizzato come test sierologico di conferma dei sieri risultati positivi o dubbi;

IMMUNOFLOURESCENZA DIRETTA: test effettuato su organi è utilizzato per la conferma di focolaio;

POLIMERASE CHAIN REACTION: test effettuato su sangue o su organi è utilizzato per la conferma di focolaio

PSC

ELISA: viene utilizzato su tutti i sieri come primo screening sierologico;

SIERONEUTRALIZZAZIONE: viene utilizzato come test di conferma dei sieri risultati positivi o dubbi discriminante rispetto a positività per altri pestivirus;

POLIMERASE CHAIN REACTION: test utilizzato per la conferma dei sieri risultati positivi o dubbi e per gli accertamenti sugli organi di animali abbattuti;

ISOLAMENTO VIRALE: test utilizzato per la conferma di focolaio;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2014

4.4.7. Vaccini utilizzati e metodi di vaccinazione

Per la peste suina africana non sono disponibili vaccini.

Per la peste suina classica non vengono utilizzati i vaccini attualmente disponibili.

4.4.8. Informazioni e valutazione della gestione e dell'infrastruttura presso le aziende interessate relativamente alle misure di biosicurezza

I Servizi Veterinari registrano nella Banca Dati Nazionale (BDN) una nuova azienda suina previo sopralluogo e verifica delle condizioni igienico sanitarie, di benessere degli animali e di biosicurezza; in particolare il sito aziendale deve essere recintato adeguatamente per impedire il contatto con altri suini domestici o selvatici. In occasione dei controlli relativi all'anagrafe suina ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2006, e dei controlli sierologici annuali per la conferma della qualifica di azienda "accreditata" e di "High Biosafety Level Herd" (HBLH), i Servizi Veterinari verificano l'ottemperanza agli obblighi previsti dall'anagrafe suina e l'adeguatezza strutturale e gestionale delle aziende, in particolare rispetto ai seguenti aspetti:

- o Recinzioni esterne in grado di impedire movimenti incontrollati di animali da e per l'azienda
- o Sistemi di disinfezione per i mezzi in ingresso e in uscita ufficialmente autorizzati
- o Registrazione degli allevamenti, delle movimentazioni e della identificazione dei suini
- o Procedure di isolamento e controllo sanitario dei capi di nuova introduzione proporzionate alle caratteristiche dell'analisi del rischio aziendale
- o Gestione appropriata delle attività possibili fonti di rischio (alimentazione degli animali, smaltimento degli scarti, visitatori ecc.)

A fronte delle irregolarità riscontrate e documentate il Veterinario addetto ai controlli programmati prescriverà al proprietario o detentore una serie di misure idonee a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore a 15 giorni. In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, sarà declassata la qualifica sanitaria e si applicheranno le misure sanzionatorie di legge.

4.4.9 Misure in caso di risultato positivo

Nei casi di risultato sierologico positivo si applicano le misure contenute nelle direttive 2002/60 e 2002/59, recepite con il decreto legislativo n° 54 e n° 55 del 20 febbraio 2004, in particolare i capi sieropositivi saranno considerati sospetti di malattia. Si riportano di seguito le misure specifiche adottate.

Sieropositività per PSA in tutto il territorio regionale

- o sequestro dell'allevamento;
- o abbattimento e distruzione di tutti i capi sieropositivi nell'allevamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 gg dalla notifica del risultato sierologico; l'eventuale estensione dell'abbattimento a tutto l'effettivo dell'allevamento potrà essere adottata in seguito alle indicazioni emerse dall'indagine epidemiologica.
- o disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti secondo le procedure stabilite;
- o prelievo di campioni su tutto l'effettivo dell'allevamento;
- o attivazione di un'indagine epidemiologica;
- o attivazione dei controlli sierologici nelle eventuali aziende venute a contatto;
- o nuovo prelievo su tutto l'effettivo dell'allevamento dopo 21 giorni;

Nel caso in cui si verifichi sieroconversione di uno o più animali, o nel caso in cui la situazione epidemiologica lo richieda, si procede all'abbattimento immediato di tutto l'effettivo dell'allevamento.

Sieropositività per PSC in tutto il territorio regionale

- o sequestro dell'allevamento;
- o abbattimento e distruzione di tutti i capi sieropositivi dell'allevamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla conferma del risultato sierologico;
- o controllo sierologico su tutti i suini dell'allevamento;
- o prelievo di un campione di sangue con anticoagulante (EDTA) negli animali che presentano sospetto clinico incluso il rialzo termico;
- o attivazione di un'indagine epidemiologica allo scopo di individuare le aziende epidemiologicamente correlate;
- o attivazione dei controlli sierologici nelle eventuali aziende venute a contatto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Sieropositività o sospetto per PSA-PSC in un macello o in mezzi di trasporto

Qualora si sospetti la presenza delle pesti suine in un macello o nei mezzi di trasporto, il Veterinario Ufficiale mette immediatamente in atto tutti i mezzi ufficiali di indagine volti a confermare o escludere la presenza della malattia, conformemente alle procedure descritte nei manuali di diagnostica;

Qualora venga individuato un caso di pesti suine in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorità competente provvede affinché:

- a) siano immediatamente abbattuti tutti gli animali esposti all'iniezione presenti nel macello o nel mezzo di trasporto;
 - b) le carcasse, le frattaglie e i rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati siano trasformati sotto controllo ufficiale;
 - c) le operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione dei fabbricati e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto controllo ufficiale e in conformità alle norme di riferimento;
 - d) sia effettuata un'indagine epidemiologica volta a individuare le modalità di introduzione delle malattie;
 - e) nelle aziende d'origine verranno applicate le misure previste in caso di focolaio; nelle aziende che hanno avuto contatti verranno adottate le misure previste dai decreti di attuazione delle direttive comunitarie di riferimento;
 - f) non saranno introdotti animali destinati al macello o al trasporto per un periodo di almeno 48 ore dal completamento delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, di disinfestazione effettuate secondo quanto disposto dalle normative di riferimento.
3. I suini privi di identificazione e di certificazione sanitaria di accompagnamento, riscontrati nei mezzi di trasporto in seguito ad attività di vigilanza, saranno considerati sospetti di contaminazione e pertanto sottoposti ad abbattimento e distruzione senza corresponsione di alcun indennizzo; in tali casi gli allevamenti di origine vengono comunque sottoposti a tutte le misure previste in caso di sospetto.
4. In alternativa alle operazioni di cui al punto 3, su richiesta del proprietario dei suini è possibile applicare le seguenti disposizioni:
- a) trasporto sotto scorta dei suini nell'azienda di origine;
 - b) sequestro sanitario dei suini e di tutto l'allevamento in attesa dell'esito degli accertamenti;
 - c) identificazione dei suini con spese a carico del proprietario;
 - d) esecuzione delle misure previste in caso di sospetto di malattia, e in particolare dei prelievi ematici e test sierologici su tutti i suini dell'allevamento, con spese a carico del proprietario;
 - e) emanazione delle specifiche sanzioni amministrative previste.

FOCOLAI CONFERMATI

In caso di conferma ufficiale di focolaio della peste suina classica/africana in un'azienda, l'autorità sanitaria locale competente ordina che:

- o tutti i suini dell'azienda siano abbattuti senza indugio, sotto controllo ufficiale ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus delle pesti suine sia durante il trasporto che all'atto dell'abbattimento. Dai suini abbattuti devono essere prelevati campioni di sangue e di organi, secondo quanto previsto dai manuali diagnostici di riferimento.
- o le carcasse di suini morti o abbattuti siano eliminate conformemente a quanto disposto dal Reg. CE n. 1774/2002 e dal Reg. CE n. 811/2003 sotto controllo ufficiale. Nel caso in cui le carcasse debbano essere trasportate ad impianti per la trasformazione, devono essere utilizzati camion con cassoni completamente stagni. La possibilità di ricorrere all'infossamento in loco è sancita dalle deroghe previste dall'art. 24 del Regolamento CE n. 1774/2002
- o le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale;
- o lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus delle pesti suine;
- o ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ad esempio gli alimenti per animali, sia sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus delle pesti suine;
- o dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati; i principi e le procedure per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione degli allevamenti devono essere conformi agli allegati della Direttiva 2002/60 (Allegato III). Il Servizio Veterinario dell'ASL competente provvede a redigere apposito



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

verbale sulle procedure adottate, i tipi di disinfettanti utilizzati, le relative concentrazioni, le condizioni di utilizzo e ogni altra informazione necessaria in conformità a quanto disposto dalla normativa di riferimento. Di tale verbale deve essere inviata copia al Servizio Prevenzione Regionale

- o il responsabile dell'UCL provvede a redigere l'indagine epidemiologica.
- o qualora la situazione epidemiologica lo richieda, il Servizio Veterinario competente per territorio può estendere le misure di abbattimento alle aziende che hanno avuto contatti, ai sensi dell'art. 4, 5, e 7, del D.L.vo n. 54 e 55. Se il numero o la dimensione delle aziende coinvolte nelle misure di cui sopra dovesse essere cospicuo, tali azioni vengono intraprese sentito il parere del Servizio Prevenzione Regionale.

Zone di restrizione a seguito dell'insorgenza di focolai di pesti suine

In caso di focolaio di pesti suine i provvedimenti di istituzione di zona di protezione e di sorveglianza sono adottati dalle Autorità sanitarie competenti.

Misure da adottare in zona di protezione

Nella zona di protezione si applicano le misure previste all'art. 10 della Direttiva 2002/60/CE e all'art. 10 della Direttiva 2001/89/CE

Misure da adottare in zona di sorveglianza

Nella zona di sorveglianza si applicano le misure previste all'art. 11 della Direttiva 2002/60/CE e all'art. 10 della Direttiva 2001/89/CE

Ripopolamento per PSA e PSC

Il ripopolamento delle aziende suinicole, a seguito dell'insorgenza di focolai di pesti suine, è effettuato sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

In particolare la reintroduzione dei suini nelle aziende sede di focolai non può avvenire prima che siano trascorsi 40 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate nell'azienda conformemente alle norme specifiche di riferimento.

La reintroduzione dei suini è effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e delle modalità di introduzione della malattia. Il ripopolamento dovrà essere effettuato gradualmente con immissione di suini sentinella da allevamenti accreditati. I suini sentinella saranno distribuiti sull'intera azienda e sottoposti a campionamento trascorsi 45 giorni per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità con i manuali di diagnostica; se in nessuno dei suini sarà stata riscontrata la presenza di anticorpi nei confronti del virus pestoso si potrà procedere al ripopolamento totale dell'azienda.

La reintroduzione dei suini si effettua a condizione che:

- tutti i suini provengano da aziende accreditate;
- i suini dell'allevamento ripopolato siano sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica;
- il campionamento per l'esame suddetto è effettuato non prima di 45 giorni dall'arrivo dei suini.

Nel caso di aziende in cui non sia stato possibile accertare la fonte dell'infezione, la reintroduzione di animali deve essere associata al rispetto dell'osservanza delle norme di biosicurezza degli allevamenti

Macellazioni familiari nelle zone di protezione e di sorveglianza

Al fine di minimizzare il rischio di macellazioni irregolari con successiva diffusione del virus dalle zone di protezione e di sorveglianza, i Servizi Veterinari vigilano direttamente su tali operazioni nel rispetto dei seguenti principi:

- o le aziende autorizzabili devono essere regolarmente registrate nella BDN;
- o all'atto della macellazione deve essere eseguito un prelievo di sangue da destinare ad esami sierologici (in caso di macellazione di lattinzoli il prelievo può essere eseguito sulla madre);
- o se la macellazione avviene prima che siano trascorsi venti giorni dall'istituzione delle zone di restrizione, deve essere eseguito anche un prelievo di milza per esami virologici;
- o la macellazione deve avvenire all'interno dell'azienda;
- o l'allevatore deve indicare il punto di stoccaggio delle carni degli animali macellati in attesa dell'esito delle analisi;
- o le carni dei suini macellati sono destinate esclusivamente al consumo familiare non possono essere commercializzate, né trasportate al di fuori della zona di restrizione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

4.4.10. Programma di indennizzo dei proprietari di animali macellati o abbattuti

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività per peste suina africana e peste suina classica sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988 n° 218, del D.M. 20 luglio 1989, n° 298, nonché del decreto 19 agosto 1996 n° 587, per un valore pari al 100% di quello individuato nel bollettino ISMEA.

Al fine dell'erogazione delle indennità di cui al presente articolo, i Sindaci sono tenuti ad inoltrare entro quindici giorni dall'abbattimento, rispettivamente all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità in caso di indennizzi per peste suina africana ed all'ASL competente in caso di peste suina classica, la pratica completamente ed opportunamente istruita; entro 60 giorni dall'abbattimento si provvederà a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.

La documentazione deve essere corredata da apposita dichiarazione del Sindaco che certifichi il rispetto da parte dell'allevatore delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria e al presente Piano.

L'Assessorato Regionale dell'Igiene e della Sanità verificherà la documentazione di cui sopra che dovrà essere corredata da una relazione veterinaria, dalla copia del registro di stalla e dai documenti di trasporto degli animali in ingresso ed in uscita.

La relazione veterinaria deve riportare la situazione produttiva e riproduttiva dell'allevamento. Il riscontro di anomalie rispetto ai parametri previsti preclude l'accesso al risarcimento.

Per le categorie di suini non previste dal bollettino ISMEA è istituita un'apposita Commissione regionale, comprendente funzionari dell'Assessorato alla Sanità, all'Agricoltura, e rappresentanti delle associazioni di categoria che farà le opportune valutazioni anche in relazione alla tipologia di allevamento.

4.4.11 Controllo relativo all'attuazione del programma ed alla notifica

Durante le attività del piano saranno implementate le seguenti azioni di controllo.

1. Le aziende suinicole esistenti sul territorio regionale saranno sottoposte a visite ufficiali, per verificare il rispetto delle norme inerenti la registrazione e l'identificazione degli animali e nel contempo aggiornare la banca dati dell'anagrafe suina.
2. Negli stabilimenti autorizzati ai sensi del Reg. CE 853/04, e della Dec. CE 2005/363 all'invio di prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio regionale, è istituito un apposito registro per l'oggettivazione delle ispezioni svolte dai Veterinari Ufficiali, che deve avere una frequenza almeno settimanale. Tali impianti dovranno inoltre dotarsi di un registro di carico e scarico delle materie prime in entrata e dei prodotti finiti in uscita, che dovrà essere controllato e vistato periodicamente dal Veterinario Ufficiale.
3. Nei porti ed aeroporti, i Servizi Veterinari dovranno vigilare sulla corretta esposizione della cartellonistica tendente a informare i passeggeri sui divieti esistenti almeno una volta al mese.
4. In collaborazione con le Prefetture, saranno date istruzioni alle Forze dell'Ordine in merito all'attività di vigilanza sui trasporti su strada. Verranno inoltre concordate con la Prefetture le modalità di attuazione dei flussi informativi.
5. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza su ristoranti e agriturismo, è distribuita ai Servizi Veterinari un'apposita check-list.

A fronte delle irregolarità riscontrate e documentate il Veterinario addetto ai controlli prescriverà al proprietario o detentore una serie di misure idonee a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore ai 15 giorni.

In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, si valuterà la possibilità di applicare misure sanzionatorie.

Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato della Sanità controlla lo stato di attuazione del programma ricevendo il seguente flusso informativo dai Servizi Veterinari delle ASL:

- o con cadenza mensile i dati e le informazioni degli abbattimenti effettuati per sieropositività o focolai di malattia ai sensi del Regolamento n. 349/2005/CE ai fini della partecipazione finanziaria della Comunità Europea;
- o con cadenza trimestrale, rispettivamente entro il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre 2011, i rendiconti contabili delle spese sostenute in applicazione del programma, entro il 31 gennaio 2012 è trasmessa la relazione contabile annuale.
- o entro il 31 marzo 2012 la relazione tecnica riassuntiva illustrante le azioni di controllo sierologico svolte nel corso dell'anno precedente;
- o entro il 31 marzo 2012 l'elenco delle aziende riscontrate sierologicamente positive per PSA, per PSC nel corso dell'anno precedente;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

- o entro il 31 marzo 2012 l'elenco dei focolai eventualmente verificatisi nel corso dell'anno precedente;
- o entro il 31 marzo 2012 lo schema riassuntivo e descrizione delle attività di vigilanza svolte, suddivise nell'ambito delle aree funzionali di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di origine animale e Igiene degli Allevamenti:
 - macellazioni suine effettuate nei macelli regionali, suddivise per categoria commerciale;
 - macellazioni per autoconsumo familiare;
 - numero di partite di carni e prodotti suini inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione (nazione o regione italiana).

Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato della Sanità controlla lo stato di attuazione del programma ricevendo il seguente flusso informativo dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna:

- o con cadenza trimestrale, rispettivamente entro il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre 2011, i rendiconti contabili delle spese di laboratorio sostenute in applicazione del programma; entro il 31 marzo 2012 è trasmessa la relazione contabile annuale.

Il Servizio Prevenzione Regionale trasmette al Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, entro il 15 aprile 2012, una relazione annuale tecnica e contabile sulle attività svolte.

4.4.12 Altre attività di controllo sanitarie

Ai sensi dell'O.M. 12 aprile 2008, al fine di consentire la tracciabilità delle macellazioni, il responsabile dello stabilimento di macellazione è tenuto a registrare in BDN entro 7 giorni dalla macellazione i seguenti dati:

- la data dell'avvenuta macellazione,
- il codice dell'allevamento di provenienza della partita;
- il numero di animali macellati.

La registrazione può avvenire direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi Veterinari o ad altri soggetti delegati (D.M. 31 gennaio 2002 e s.m.e.i.).

Macellazioni familiari

La macellazione di suini per auto consumo familiare viene svolta ai sensi dell'art.13 del Regolamento di vigilanza sanitaria sulle carni, Regio Decreto n.3298 del 20/12/1928.

Pertanto i privati, che in seguito a domanda, abbiano ottenuto l'autorizzazione a macellare a domicilio, debbono darne congruo preavviso al Servizio Veterinario della ASL.

La ASL fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.

Sorveglianza sulle carni suine idonee al commercio al di fuori del territorio regionale

a) Commercio extraregionale di carni suine

L'invio di suini per la macellazione presso gli stabilimenti autorizzati alla produzione di tali carni deve avvenire secondo le prescrizioni contenute nella Decisione CE n. 2005/363 e successive modifiche.

1. Tra le altre condizioni previste i suini macellati in tali strutture, le cui carni possono essere autorizzate all'invio al di fuori del territorio regionale, possono provenire:
 - o Da aziende suinicole situate al di fuori del territorio regionale;
 - o Da aziende High Biosafety Level Herd (HBLH) del territorio regionale,
 - o Da aziende accreditate, situate al di fuori dell'Area ad Alto Rischio.
2. I suini devono arrivare al macello con la certificazione attestante l'esito favorevole dei prelievi sierologici, eseguiti nei 30 giorni precedenti il trasporto verso il macello, e della visita clinica alla partenza in vincolo sanitario. Nel caso di macellazione di suini di età inferiore ai quattro mesi, i prelievi devono essere eseguiti sulle madri.
3. I mezzi di trasporto devono essere puliti, disinfettati e sigillati.
4. Le carni e i prodotti a base di carne suina idonei alla commercializzazione extraregionale devono recare un bollo ovale così come previsto dal Regolamento CE 854/2004, modificato dal Regolamento CE 2074/2005, (al contrario, le carni e i prodotti a base di carne non idonei all'invio al di fuori del territorio regionale devono recare un bollo rettangolare).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

5. Le partite di carni suine di cui al punto 1., nella fase di commercializzazione tra gli stabilimenti regionali, devono essere scortate da idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal Veterinario Ufficiale operante nella struttura di macellazione o di sezionamento. Sono escluse da questa prescrizione le partite di carni suine oggetto di commercializzazione intraregionale tra stabilimenti di macellazione / sezionamento / produzione prodotti a base di carne e depositi frigo che lavorano esclusivamente carni suine idonee secondo quanto previsto dalla Dec. 2005/363 previa valutazione positiva dei Servizi Veterinari territorialmente competenti sulle procedure di rintracciabilità applicate dagli operatori commerciali.
6. Gli stabilimenti di sezionamento autorizzati alla lavorazione di carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale devono implementare un protocollo operativo atto a fornire un elevato standard di tracciabilità di tali carni. Tale protocollo operativo è sottoposto ad approvazione e successivamente a costante verifica da parte del Servizio Veterinario competente.
7. Gli stabilimenti autorizzati alla produzione di prodotti a base di carne idonei all'invio al di fuori del territorio regionale, devono lavorare esclusivamente carni idonee a tale scopo; non è consentita in alcun caso l'introduzione di carni suine non idonee all'invio al di fuori del territorio regionale. Gli stabilimenti sono sottoposti ad appositi programmi di vigilanza da parte del Servizio Veterinario competente.

b) Detenzione di carni suine al seguito di passeggeri in uscita dal territorio regionale

Le norme previste dalla Decisione 2005/363/CE e s.m. e i. riguardanti le spedizioni commerciali non sono applicabili come tali ai singoli viaggiatori in uscita dalla Sardegna ed alle carni suine da essi detenute per uso personale. Al fine di garantire un adeguato livello di sorveglianza, nei confronti di questa fattispecie di rischio, attualmente non adeguatamente normata nei provvedimenti nazionali o comunitari, si applicano quindi le seguenti disposizioni.

1. Il trasporto di carni suine e prodotti a base di carni suine, acquistati per uso personale e in uscita dalla Sardegna al seguito dei singoli viaggiatori è consentito esclusivamente per i prodotti autorizzati allo scopo.
2. I prodotti autorizzati di cui al punto 1. devono possedere le seguenti caratteristiche.
 - a) Provenire da stabilimenti autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363/CE;
 - b) Essere confezionati sottovuoto o in atmosfera protettiva;
 - c) Sull'esterno della confezione deve essere presente un'etichettatura, realizzata in modo tale da non poter essere riutilizzata dopo l'apertura, recante il bollo sanitario, gli estremi del Decreto Ministeriale autorizzativo, lo Stato o la Regione di provenienza, gli estremi del certificato sanitario, e la dicitura "**Prodotto idoneo all'invio al di fuori del territorio della Regione Sardegna (Italia) ai sensi della Decisione n. 2005/363/CE**". La dicitura va riportata nelle lingue italiana e inglese.
3. Negli spacci ubicati oltre le barriere di controllo dei *check-in* aeroportuali è vietata la vendita di alimenti di origine suina prodotti in Sardegna, ad eccezione di quelli provenienti direttamente dagli stabilimenti autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363/CE e s.m. e i. ed accompagnati dalla certificazione sanitaria ufficiale.
4. Le autorità portuali ed aeroportuali sono tenute ad esporre, in luoghi ben visibili al pubblico, idonea cartellonistica informativa sui divieti di fuoriuscita di prodotti di origine suina dalla Regione Sardegna. La predisposizione e la distribuzione della grafica relativa a tale cartellonistica sono curate dal Servizio Regionale della Prevenzione.
5. I Servizi veterinari vigilano presso porti ed aeroporti al fine di verificare la corretta apposizione della cartellonistica di divieto e l'eventuale utilizzo di alimenti di origine suina non autorizzati oltre le barriere dei controlli.
6. I prodotti non conformi alle disposizioni consentite devono essere sequestrati a cura delle autorità competenti.

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA SUI CINGHIALI

Ogni anno l'OEVR, con la collaborazione dei Servizi Veterinari delle ASL procede alla definizione dei macroareali sui quali modulare le attività di campionamento secondo i seguenti criteri:

- a) endemicità delle patologie; vengono accorpate i territori in cui il livello di rischio appare omogeneo; tale livello di rischio viene desunto dai risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui cinghiali e dalla presenza di pascolo brado abusivo di suini.
- b) continuità geografica; attraverso l'utilizzo della cartografia disponibile si definiscono gli areali geografici sulla base della osservazione di quegli indici (tipo di vegetazione, idrografia, barriere



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

naturali e artificiali in grado di determinare l'entità della popolazione oggetto di campionamento e la possibilità di suddivisione del territorio.

- o confini amministrativi; nella definizione degli areali, si terrà conto dei confini delle aziende ASL e delle province, al fine di facilitare la definizione dei responsabili del campionamento

Nella zona ad alto rischio e nelle zone infette del selvatico i cacciatori sono tenuti a prelevare un campione di sangue all'atto della iugulazione, insieme ad un campione di milza per gli esami virologici, da tutti i suini selvatici abbattuti durante la stagione venatoria; nel resto del territorio regionale, salvo diversa disposizione dell'autorità competente, sono prelevati esclusivamente campioni di sangue da destinare ad esami sierologici. I campioni raccolti devono essere recapitati al Servizio Veterinario della ASL competente.

Al fine di garantire tale attività i Servizi Veterinari, con la collaborazione e il supporto della autorità competenti sulla regolamentazione della caccia, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e del Servizio della Prevenzione Regionale, organizzano prima di ogni stagione di caccia opportuni incontri di formazione al fine di uniformare le procedure di comportamento e per garantire, per quanto possibile, modalità di campionamento univoche. Sono responsabili di queste attività i referenti di ogni distretto sanitario individuati per ogni ASL in seno all'UCL.

Nei macroareali ove le malattie sono endemiche, si procederà al campionamento di almeno 98 animali cacciati (5% prevalenza, livello di confidenza pari al 99%). Sul restante territorio regionale il numero dei campioni prelevati non dovrà essere inferiore a 59 (5% prevalenza, livello di confidenza 95%).

Le Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale e i Servizi Veterinari delle ASL, ricevuti i campioni, provvederanno a consegnarli al Dipartimento Territoriale competente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

I Servizi Veterinari delle ASL provvederanno alla distribuzione ai cacciatori ed al Corpo delle Guardie Forestali del materiale necessario per l'effettuazione dei prelievi.

Misure sanitarie riguardanti i selvatici nell'Area ad Alto Rischio

I presidenti delle Zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita (le cosiddette "Autogestite") devono comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL e alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competenti l'elenco delle compagnie di caccia e il nominativo e recapito telefonico di un responsabile per ognuna di esse.

Ogni compagnia di caccia deve comunicare in tempo utile, al Servizio Veterinario dell'ASL e alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale, territorialmente competenti l'ubicazione del punto di raccolta dei cinghiali, utilizzato alla fine di ogni giornata di caccia.

I punti di raccolta non possono trovarsi in corrispondenza di aziende che esercitano l'allevamento suino, e devono essere provvisti di un sistema per la distruzione dei visceri e delle altre parti non soggette al consumo.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale vigila sul rispetto delle norme suddette.

Le carni dei cinghiali abbattuti nelle predette zone dovranno essere consumate in ambito locale; i visceri e le parti non destinate al consumo dovranno essere trasformate in modo da evitare comportamenti a rischio.

E' fatto assoluto divieto in tutta l'Isola di abbandono nelle campagne di qualsiasi parte dei visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.

I cacciatori, il personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e tutti coloro che rinverranno cinghiali morti dovranno segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL competente, che provvederà agli accertamenti necessari sulla base della situazione epidemiologica locale.

Misure in vigore nella zone infette

All'interno di tali zone, oltre a tutte le misure vigenti nel resto dell'Area ad Alto rischio, vigono le seguenti disposizioni:

1. Divieto di caccia;
2. In deroga al divieto di cui al punto 1., le compagnie di caccia possono organizzare col Servizio Veterinario della ASL competente, un sistema di raccolta e conferimento dei cinghiali abbattuti. Per ogni cinghiale dovrà essere prelevato un campione di sangue e di milza. Il punto di raccolta deve essere un locale chiudibile a chiave, e le carni dei cinghiali abbattuti, che devono essere identificabili individualmente, devono essere stoccate in tali locali fino al momento del ricevimento dell'esito delle analisi. In caso di esito positivo delle analisi, le carni devono essere trasformate, in accordo con quanto previsto dalla Dir. 2002/60 CE, art. 15, comma 2., lettera c);
3. Divieto di pascolo brado dei suini (vedi anche articolo successivo);
4. Divieto di entrata o di uscita di suini dalle aziende in cui si trovano, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

5. Obbligo di mettere in atto appropriati sistemi di disinfezione all'entrata e all'uscita dalle aziende;
6. Obbligo di mettere in atto appropriate misure igieniche per chiunque venga a contatto con suini selvatici;
7. Obbligo di controlli per accertare o escludere la presenza della peste suina africana in tutti i suini malati o morti nelle aziende, che presentino sintomi riconducibili a tale malattia;
8. Divieto di introdurre nelle aziende qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto;
9. Esecuzione di un controllo di un Veterinario Ufficiale di tutte le aziende esistenti, volto ad accertare la corretta applicazione delle norme inerenti la registrazione e l'identificazione degli animali;
10. Chiunque trovi un suino morto è tenuto a informare, anche tramite il numero verde "1515", la Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio, la quale richiede l'intervento del veterinario della ASL competente; il Veterinario Ufficiale esegue l'indagine epidemiologica e gli accertamenti volti alla conferma o esclusione della malattia. L'indagine epidemiologica include almeno le seguenti informazioni:
 - o la località e le coordinate geografiche in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso
 - o la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso)
 - o la persona che ha trovato o ucciso l'animale
 - o l'età e il sesso dell'animale
 - o se è stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione; se è stato trovato morto: lo stato della carcassa;
11. Divieto di utilizzo e di spostamento delle carni degli animali uccisi fino all'esito favorevole degli esami di laboratorio condotti sugli stessi. In seguito a tale esito favorevole le carni possono essere destinate al libero consumo.

I suini selvatici trovati morti devono essere sottoposti ad infossamento nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

Il Servizio Prevenzione, avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, cura l'aggiornamento dell'informazione a tutti i componenti del gruppo di esperti, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di eradicazione.

Non esistono in tutta la zona ad alto rischio centri di inseminazione artificiale o di produzione e vendita di ovuli o embrioni.

Misure in caso di nuovi focolai nel selvatico

In caso di conferma di focolaio nel selvatico di Peste Suina Africana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 e 16 della Direttiva 2002/60 CE.

In particolare, il Servizio Prevenzione convoca il Gruppo di Esperti, la cui composizione può essere aggiornata, e procede a mettere in atto tutte le azioni previste nei su citati articoli.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana - anno 2011

MISURE DI LOTTA AL PASCOLO SUINO BRADO ILLEGALE NELL'AREA AD ALTO RISCHIO.

Regolamentazione del pascolo nei terreni comunali e privati

In tutti i territori nei quali le condizioni epidemiologiche non sono favorevoli, la pratica del pascolo brado è vietata. Il Sindaco con propria Ordinanza può autorizzare la pratica dell'allevamento semibrado dei suini all'interno di alcune zone definite del territorio comunale. L'Ordinanza di autorizzazione al pascolo comunale deve essere completa di una dettagliata mappa del territorio in oggetto, comprendente:

- l'elenco nominativo dei singoli allevatori autorizzati;
- la precisa indicazione degli appezzamenti di terreno da assegnare ai singoli allevatori;
- l'indicazione del carico massimo di suini autorizzato per ciascuno di essi.

In accordo con le indicazioni tecniche fornite dal Servizio Veterinario delle ASL, deve inoltre essere allegato il programma di vigilanza concernente gli appezzamenti da assegnare e gli allevamenti da introdurre, specificando l'indicazione delle figure professionali incaricate allo scopo.

Gli allevatori che presentano domanda di assegnazione di tali appezzamenti, devono farlo mediante idonea modulistica, fornita dai Servizi Veterinari e attestante il rispetto delle norme sanitarie da parte dell'allevatore.

Le autorizzazioni ai singoli allevatori possono essere revocate in caso di violazioni da parte degli stessi alle norme sanitarie o al regolamento comunale; in caso di manifesta impossibilità a garantire il rispetto delle regole stabilite, l'autorizzazione all'uso del pascolo comunale deve essere sospesa o, se necessario, revocata definitivamente.

I suini appartenenti agli allevamenti autorizzati al pascolo nei territori comunali devono essere testati sierologicamente prima dell'immissione nel pascolo comunale e del rientro in allevamento.

Nell'area di pascolo deve essere allo scopo allestita una zona che permetta agevolmente il controllo sanitario e la permanenza degli animali in attesa degli esiti diagnostici. Gli spostamenti dei suini da e per i territori comunali possono avvenire soltanto dopo il ricevimento dell'esito positivo delle analisi. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna provvede ad effettuare le analisi sierologiche relative con la massima tempestività consentita.

Normativa collegata

- **Legge Regionale sugli usi civici delle terre pubbliche (Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12):** è una norma che regola una tradizione antichissima, basata sullo sfruttamento collettivo delle terre pubbliche da parte di cittadini residenti, e volta essenzialmente ad impedire l'indebita appropriazione della terra pubblica da parte dei singoli. Prevede di conseguenza il divieto assoluto di edificare strutture inamovibili, e comporta in ogni caso, anche nell'ipotesi di recinzioni amovibili, il rispetto di una precisa e laboriosa istruttoria amministrativa (atti di sospensione degli usi civici, riserva d'esercizio dei terreni a favore dei destinatari, istituzione del pagamento di una concessione), volta all'ottenimento delle corrispondenti autorizzazioni.
- **Direttiva nitrati (Direttiva del Consiglio n. 91/676/CEE):** impone il rispetto di determinati carichi massimi di bestiame sul territorio, al fine di scongiurare l'inquinamento da azoto. Poiché le terre pubbliche erano già state assegnate ai proprietari di bovini, ovini e caprini (i suini, ancorché materialmente presenti sul territorio, non erano legalmente autorizzabili), è stato necessario affrontare il problema della redistribuzione dei carichi di bestiame.
- **Direttiva habitat (Direttiva 92/43/CEE):** tutela la conservazione dei Siti di Interesse Comunitario, prevedendo una serie di vincoli volti al rispetto del suolo, delle acque, della flora e della fauna. Tali vincoli si concretizzano in restrizioni in alcuni casi maggiori di quelle previste dalla direttiva habitat per il carico di azoto accettabile, in particolare in contesti idrogeologici sensibili quali le zone carsiche (buona parte dell'area ad alto rischio). Sono presenti inoltre vincoli alla costruzione di recinzioni, che impediscano alla fauna selvatica di fuggire in caso d'incendi; tutela di specie floristiche rare, ecc.
- **Prescrizioni di massima di Polizia Forestale:** discendono dal Regio Decreto n. 1126 del 1926, e si applicano nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, a causa della vulnerabilità del suolo. Comportano vincoli in alcuni casi di difficilissima applicazione, quali il carico massimo di suini per unità di superficie (max. 20 suini per chilometro quadrato, che è un vincolo di fatto inapplicabile senza l'applicazione di opportune deroghe).
- **Norme di tutela del paesaggio (D.L.vo n. 42/2004):** diventate ulteriormente restrittive in tempi recenti, comportano un iter autorizzativo laborioso.
- **Atti di concessione all'Ente Foreste:** in alcuni casi i terreni comunali utilizzabili allo scopo sono stati dati a suo tempo in concessione all'Ente Foreste (per periodi di tempo in genere quantificati in alcuni decenni), al fine della realizzazione dei cantieri di forestazione; l'eventuale uso di tali terreni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

prevede la restituzione dei terreni al Comune, ed il successivo cambio di destinazione d'uso degli stessi previsto negli altri casi.

5. BENEFICI DEL PROGRAMMA

Per contagiosità e per potere patogeno la presenza della peste suina africana costituisce un pericolo per il patrimonio suinicolo sardo, che con 14.933 aziende e 205.806 suini risulta essere per consistenza il 6° su base regionale.

In questa regione con una popolazione di 1.600.000 abitanti questo comparto zootecnico riveste un significato economico non trascurabile.

Il virus della peste suina africana ha arrecato danni economici maggiori per via indiretta a causa del blocco dell'export di animali vivi, carni e prodotti suini derivati.

La suinicoltura razionale e l'industria di trasformazione regionale ne hanno risentito fortemente in questi anni, soprattutto perché non hanno potuto assecondare la spinta di crescita derivante da un fiorente mercato che apprezza i salumi prodotti in Sardegna.

L'eradicazione della peste suina africana porterebbe sicuramente alla crescita dell'allevamento sardo e del comparto salumiero.

Tra i vantaggi da menzionare non è trascurabile il miglioramento di immagine della regione Sardegna e dell'Italia a livello nazionale ed internazionale. La Sardegna infatti è l'unica regione europea interessata da questa patologia che è invece radicata in contesti extraeuropei.

Il riconoscimento recente della razza suina sarda (Decreto M.I.P.A.F. n. 21664 del 08.06.2006) e la nascita di iniziative per la promozione di un marchio DOP per il suino tipico sardo, lasciano intravedere uno sviluppo anche nel mercato di nicchia dei prodotti gastronomici di alta qualità.

In ogni caso merita particolare attenzione il consumo interno, che attualmente viene coperto prevalentemente con l'importazione di animali e di carni di provenienza extraregionale.

Anche le rappresentanze degli allevatori e l'Assessorato dell'Agricoltura hanno individuato come priorità l'eradicazione delle pesti suine in Sardegna.

Infine si ha la consapevolezza che il problema della peste suina africana in Sardegna influenza negativamente il commercio di prodotti suini dell'intera Comunità Europea verso Paesi Terzi, i quali pretendono garanzie igienico-sanitarie specifiche a tutela del proprio patrimonio zootecnico.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

6. DATI RELATIVE ALL'EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI

6.1 Evoluzione della malattia

SARDEGNA ANNO	Specie Animale: SUINI										
	Numero totale aziende	Numero totale aziende sottoposte al programma	Numero di aziende controllate	Numero di aziende positive	Numero di nuove aziende positive*	Numero di aziende abbattute	Numero di aziende abbattute	% di aziende abbattute	INDICATORI		
	2	3	4	5	6	7		$8 = (7/5) \times 100$	% copertura delle aziende	% di aziende positive	% di nuove aziende positive
2005	17983	12700	4682	33	33	*		0%	36,86	0,7	11,5
2006	16.170	1.728	2.240	10	10	0			129,63%	0,45%	
2007	16.540	2.844	2.992	42	34	29		69,05%	105,20%	1,40%	1,14%
2008	15.350	8.861	3.991	12	12	7*		58,33%	45,04%	0,30%	0,30%
2009	14.933	6.779	4.888	19	18	2**		10,52%	72,10%	0,38%	0,37%

* In caso di sieropositività non è previsto obbligatoriamente l'abbattimento totale, ma solo quello dei capi sieropositivi; si procede all'abbattimento totale solo in caso di inc.azioni epidemiologiche di opportunità in tal senso.

** Aziende sede di focolaio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Anni 2005-2009

ANNO	Numero totale aziende	Numero totale aziende sottoposte al programma	Specie Animale: SUINI					INDICATORI		
			Numero di aziende controllate	Numero di aziende positive	Numero di nuove aziende positive	Numero di aziende abbattute	% di aziende abbattute	% di copertura delle aziende	% aziende positive	% di nuove aziende positive
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/5) \times 100}{100}$	$9 = \frac{(4/3) \times 100}{100}$	10	= 11
2005	17983	12700	4525	8	8	0	35,62	129,63%	0,17	0,17
2006	16.170	1.728	2.240	10	10	0	0,00%	129,63%	0,45%	0,45%
2007	16.540	2.805	2.953	0	0	0	-	105,28%	0,00%	0,00%
2008	15.350	8.606	3.814	0	0	0				
2009	14.933	6.679	4.488	0	0	0	0,00%	72,10%	0,00%	0,00%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

6.2. Dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio
6.2.1 Dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio (una tabella per anno e per malattia/specie)

Malattia: PSA Specie/ categoria animale : SUINI
 Descrizione dei test sierologici utilizzati : ELISA E IMMUNOBLOTTING
 Descrizione dei test microbiologici o sierologici utilizzati: IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA E POLIMERASE CHAIN REACTION (PCR)

ANNO	TEST SIEROLOGICI		TEST VIROLOGICI	
	N° dei campioni controllati	N° dei campioni positivi	N° dei campioni controllati	N° dei campioni positivi
2005	72.051	138	2.430	1.302
2006	42.259	32	106	0
2007	43.969	106	689	184
2008	57.559	19	667	78
2009	43.639	34	223	21

Malattia: PSC Specie/ categoria animale : SUINI
 Descrizione dei test sierologici utilizzati : ELISA E SN
 Descrizione dei test microbiologici o sierologici utilizzati: IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA E POLIMERASE CHAIN REACTION (PCR)

ANNO	TEST SIEROLOGICI		TEST VIROLOGICI	
	N° dei campioni controllati	N° dei campioni positivi	N° dei campioni controllati	N° dei campioni positivi
2005	65.009	12	929	0
2006	37.428	0	78	0
2007	38.958	0	305	0
2008	46.538	0	257	0
2009	37.715	0	166	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana - anno 2011

6.3. Dati relative all'infezione

MALATTIA: PSA SPECIE ANIMALE: SUINI

SARDEGNA ANNO	N. allevamenti infetti	N. animali infetti*
2005	198	6 505
2006	0	0
2007	29	169
2008	6	43
2009	2	31

MALATTIA: PSC SPECIE ANIMALE: SUINI

SARDEGNA ANNO	N. allevamenti infetti	N. animali infetti*
2005	0	0
2006	0	0
2007	0	0
2008	0	0
2009	0	0

6.4. Dati relativi allo status delle aziende alla fine di ogni anno

6.5. Dati relativi ai programmi di vaccinazione o terapeutici

6.6. Dati sulla fauna selvatica

6.6.1. Stima della popolazione selvatica

Anno: 2003

Metodo per la stima : la popolazione in Europa generalmente non supera i 5 capi per 100 Ha (Dati Istituto Nazionale della Fauna Selvatica e Ministero delle Politiche Agricole); dai studi effettuati in Sardegna, i dati sulla stima di popolazione sono sostanzialmente dello stesso ordine di grandezza (2-5 per 100 ha). Dal momento che esiste una relazione tra numero dei cinghiali e superficie vegetativa possiamo fare le seguenti considerazioni:

In Sardegna esistono quattro tipologie di territorio ove il cinghiale potrebbe essere presente:

1. macchia e arbusteti (h > 2,5 metri) estensione 33.569 ettari
2. macchia bassa (h < 2,5 metri) estensione 403.812 ettari
3. cespugliati degradati (garrighe) estensione 75.700 ettari
4. soprasuolo arboreo con macchia estensione 243 /13 ettari

In totale la superficie compatibile con la presenza di cinghiali è di circa 477.94 ettari pari a 1478 ca km²; meno di un terzo del totale della superficie della regione (24 089 km²).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

Tra le tipologie sopra definite si potrebbe considerare una presenza di cinghiali al 100% nelle tipologie 2 e 4, 80% nella tipologia 1 e 50% nella tipologia 3. Integrando questi dati con quelli ottenuti col progetto di ricerca di cui sopra, si può stimare la popolazione massima totale come segue.

territorio	Stima della popolazione massima di cinghiali in Sardegna
	Specie: CINGHIALE
ZONA ALTO RISCHIO	35 000
RESTO DELLA SARDEGNA	40 000
Totale	75 000

La fluttuazione dell'entità numerica dipende da vari fattori anche annuali (stagione venatoria, disponibilità di cibo ecc.); in generale, si stima che la popolazione media possa oscillare tra i 30.000 e i 50.000 cinghiali.

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

6.6.2. Controllo della fauna selvatica (una tabella per anno e per malattia/specie)

Malattia: PSA

Descrizione dei test sierologici utilizzati: Ab ELISA E IMMUNOBLOTTING

Descrizione dei test virologici utilizzati: POLIMERASE CHAIN REACTION (PCR) o IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA (IFD)

Anno: stagione venatoria 2001-2002
animale: cinghiale

Malattia : PSA

Specie

Regione	Test virologici		Test sierologici	
	Numero di campioni esaminati	Numero di campioni positivi	Numero di campioni esaminati	Numero di campioni positivi
2005-2006	1036	0	4.194	91
2006-2007	822	2	3.648	93
2007-2008	2.798	44	3.157	115
2008-2009	3.916	0	3.858	23
2009-2010	2.059	2	2.835	13

Malattia: PSC

Descrizione dei test sierologici utilizzati : Ag ELISA

Descrizione dei test virologici utilizzati: POLIMERASE CHAIN REACTION (PCR) o IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA (IFD)

Anno: stagione venatoria
cinghiale

Malattia PSC

Specie animale:

Regione	Test microbiologici o virologici		Test sierologici	
	Numero di campioni esaminati	Numero di campioni positivi	Numero di campioni esaminati	Numero di campioni positivi
2005-2006	1034	0	4194	0
2006-2007	816	0	3606	0
2007-2008	1.310	0	2.054	0
2008-2009	3.573	0	2.677	0
2009-2010	2.059	0	2.835	0

6.6.3. Dati relativi alla vaccinazione o al trattamento terapeutico della fauna selvatica

Non sono state effettuate campagne di vaccinazione ne trattamenti terapeutici.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

7. Obiettivi

**7.1.1 Obiettivi dei test diagnostici - numero e caratteristiche dei test:
TEST SIEROLOGICI**

Malattia: PSA		Specie animale : Suini				
Regione	Tipo di test	Popolazione destinataria	Tipo campione	Obiettivo	Numero di test previsti	
Sardegna	Ag Elisa	allevamenti misti (riproduzione /ingrasso)	Siero	Sorveglianza allevamenti e mattatoi, qualifica, macellazioni familiari, controlli in zone di restrizioni	47.000	
Sardegna	Immunoblotting	allevamenti misti (riproduzione /ingrasso) e mattatoi	Siero	Conferma diagnostica delle positività in ELISA	150	
Sardegna	Immunofluorescenza Diretta (IFD)	Capi sospetti, abbattuti o rinvenuti morti	Organi	Conferma diagnostica in sospetti o focolai	100	
Sardegna	Polymerase Chain Reaction (PCR)	Capi sospetti, abbattuti o rinvenuti morti.	Organi/Sangue	Conferma diagnostica in sospetti o focolai	100	

Malattia: PSA		Specie animale Cinghiali				
Regione	Tipo di test	Popolazione destinataria	Tipo campione	Obiettivo	Numero di test previsti	
Sardegna	Ag Elisa	Campagna venatoria e allevamenti fauna selvatica	Siero	Screening	3.000	
Sardegna	Immunoblotting	Campagna venatoria e allevamenti fauna selvatica	Siero	Conferma diagnostica delle positività in ELISA	50	
Sardegna	IFD	Campagna venatoria e allevamenti fauna selvatica	Organi	Screening in zona ad Alto rischio, conferma diagnostica virologica	600	
Sardegna	PCR	Campagna venatoria e allevamenti fauna selvatica	Organi/Sangue	Screening in zona ad Alto rischio, conferma diagnostica virologica	2.100	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

7.1.2 Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali e sugli animali
7.1.2.1. Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali

Malattia: **PSA** Specie animale:

Regione	Numero totale di aziende	Numero di aziende incluse nel programma	Numero di aziende che prevede di controllare	Numero di aziende positive	Numero di aziende nuove positive	Numero totale di aziende che si prevede di svuotare	% di aziende positive che si prevede di svuotare	INDICATORI DI OBIETTIVI		
								% prevista di copertura delle aziende	% prevista di aziende positive	% prevista di nuove aziende positive.
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/5) \times 100$	$9 = (4/3) \times 100$	$10 = (5/4) \times 100$	$11 = (6/4) \times 100$
Sardegna	14.933	5.000	5.000	40	40	15	37,5 %	100%	0,8%	0,8%

* si intende concentrare i controlli nelle zone da risanare, questo parametro tende a salire con l'aumento in percentuale delle aziende controllate in zone ad alto rischio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

7.1.2.2 Obiettivi dei test realizzati sugli animali

Malattia: PSA		SUINI						INDICATORI DI OBIETTIVI	
Regione	Numero totale animali	Numero di animali inclusi nel programma	Numero di animali che si prevede di sottoporre ai test	Numero di animali che si prevede di sottoporre a test individuali	Numero di animali previsti positivi	Numero di animali che si prevede di macellare o la riforma	Numero totale di animali che si prevede di macellare	% prevista di copertura a livello degli animali	% prevista di animali positivi (prevalenza prevista negli animali)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sardegna	205.806	50.000	50.000	50.000	60	60	400	100%	0,12 %

Malattia: PSA		CINGHIALI						INDICATORI DI OBIETTIVI	
Regione	Numero totale animali	Numero di animali inclusi nel programma	Numero di animali che si prevede di sottoporre ai test	Numero di animali che si prevede di sottoporre a test individuali	Numero di animali previsti positivi	Numero di animali che si prevede di macellare o la riforma	Numero totale di animali che si prevede di macellare	% prevista di copertura a livello degli animali	% prevista di animali positivi (prevalenza prevista negli animali)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sardegna	75.000	3.000	3.000	3.000	20	20	20	4 %	1,66 %



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2011

8. Analisi dettagliata dei costi del programma

Costi connessi a	Descrizione	Numero di unità	Costo unitario in €	Importo totale in €	Richiesta di contributo comunitario (si/no)
1. Test					
1.1. Costo delle analisi	Test: IFD	700	24,79	€ 17.353,00	si
	Test: PCR	2.200	16,53	€ 36.366,00	si
	Test: IB	200	12	€ 2.400,00	si
	ELISA (PSA + PSC)*	85.000	2,48	€ 210.800,00	si
Totale spese test				€ 266.919,00	
3.1. Compensazione per gli animali perduti	Indennizzo animali abbattuti	400 (animali)	200,00	€ 80.000,00	si
3.3. Spese relative alla distruzione	Abbattimento e distruzione suini in aziende infette o positive 3	40 (aziende)	700	€ 28.000,00	si
4 Pulizia e Disinfezione	Materiali e servizi ditte	40	300	€ 12.000,00	Si
Totale altre spese				€ 120.000,00	
TOTALE				€ 386.919,00	

* All'attività prevista dal Piano di eradicazione della PSA viene abbinata la sorveglianza nazionale sulla PSC; pertanto ai circa 50.000 test sierologici PSA bisogna aggiungere una stima di circa 35.000 test per la PSC.